



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO



COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PSN PAC
2023-2027 PER IL VENETO (CSR 2023-2027)

INDIRIZZI PROCEDURALI GENERALI

I PROCESSI E L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Testo coordinato con la DGR n. 150 del 20/02/2024

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	4
I. Riferimenti normativi.....	4
I. Definizioni	6
III Confronto terminologico tra programmazioni	10
<i>SEZIONE I – I PROCESSI</i>	11
1. La governance del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per IL VENETO	11
1.1 L’assetto organizzativo	11
1.2 <i>Governance</i> della fase di gestione e controllo	11
1.3 <i>Governance</i> della fase di monitoraggio e valutazione	13
1.4 L’aggiornamento del CSR 2023-2027	14
1.5 La pianificazione della fase attuativa.....	16
2. I Processi trasversali.....	18
2.1 Verificabilità e controllabilità degli interventi (VCM)	18
2.2 Definizione dei criteri di selezione dei bandi regionali.....	19
2.3 Definizione dei criteri di selezione degli interventi attuativi dei psl.....	20
2.4 Definizione delle Linee guida per gli interventi specifici dei PSL	21
2.5 La gestione delle azioni o degli interventi rispetto alla normativa sugli “aiuti di stato”	21
2.6 Definizione delle riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze	22
2.7 Il sistema di monitoraggio	23
3. I processi di erogazione del servizio	24
3.1 Gestione dei bandi	24
3.2 Raccolta delle Domande di aiuto e fase Istruttoria	26
3.3 Formazione della Graduatoria	29
3.4 Fase di pagamento	31
4. Processi di supporto	32
4.1 La gestione dei reclami	32
4.2 La comunicazione	33
<i>SEZIONE II – AMMISSIBILITA’ DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE</i>	35
1. Ambito di applicazione e forme di aiuto.....	35
2. Criteri generali relativi all’ammissibilità delle operazioni per gli interventi di tipo A e B e delle spese per gli interventi di tipo A	36
2.1 L’ammissibilità di operazioni e spese	36
2.2 Quali sono le spese ammissibili per gli interventi di Tipo A - investimento?.....	38
2.2.1 <i>Acquisto di beni immobili</i>	39
2.3 Quali sono le spese non ammissibili per gli interventi di Tipo A - investimento?.....	39
2.3.1 Le spese non ammissibili	39
2.3.2 Investimenti di sostituzione	40
2.3.3 Materiale usato.....	43
2.3.4 Contributi in natura	43
2.4 Altre regole sull’ammissibilità delle spese.....	44
2.4.1 IVA e altre imposte e tasse	44
2.4.2 Locazione finanziaria (Leasing).....	44
2.4.3 Economie o maggiori spese	44
2.4.4 Spese di gestione e spese per studi e piani.....	44
2.4.5 Anticipi	45
2.4.6 Acconti e saldi.....	46
2.5 Com’è valutata la pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese.....	47
2.5.1. Introduzione.....	47
2.5.2. La determinazione della spesa ammessa	48
2.6 Qual è il periodo di eleggibilità delle spese?.....	50

2.7	Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?.....	50
2.8	Criteri generali relativi alle operazioni.....	54
2.8.1	Stabilità delle operazioni.....	54
2.8.2	Limiti di cumulabilità degli aiuti.....	54
2.8.3	Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera.....	55
2.8.4	Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto.....	55
2.9	Operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico.....	56
3.	Criteri generali relativi all'ammissibilità delle operazioni e delle spese per gli Interventi di tipo C.....	58
3.1	Principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding).....	58
3.2	Clausola di revisione.....	58
3.3	Presentazione tardiva e modifica delle domande di aiuto o di pagamento.....	59
3.4	Estensione, trasformazione e adeguamento dell'impegno.....	59
3.5	Variabilità del soggetto beneficiario.....	60
3.6	Ammissibilità dei pagamenti.....	60
4.	Criteri generali relativi alle operazioni e alle spese per tutti gli interventi.....	61
4.1	Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione.....	61
4.2	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	61
4.3	Errori palesi.....	62
4.4	Sanzioni e riduzioni.....	62
4.5	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	66
5.	Criteri generali di ammissibilità delle operazioni e spese nel caso di "aiuti di stato" e "de minimis".....	67
5.1	Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato.....	67
5.2	Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica 69	
5.3	Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica.....	70
5.4	<i>Regole particolari per la concessione di aiuti in regime de minimis generale</i>	70
5.5	Il Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA e SIAN).....	72
5.6	Elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che causano o possono causare un danno alle foreste (art. 43 Reg. UE n. 2022/2472).....	72

PREMESSA

I. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)";
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 del 2/12/2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia;
- Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 14 del 10/01/2023 che approva il testo del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e recepisce gli esiti del negoziato che ha portato all'approvazione del PSN PAC 2023-2027 per l'Italia ai sensi dell'art. 118 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii..
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

I. DEFINIZIONI

Autorità di gestione nazionale (AdG)

L'Autorità di gestione nazionale è rappresentata dal MASAF (Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale), ed è un elemento della governance del Piano Strategico Nazionale della PAC (cap. 7 del PSN PAC) previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) 2021/2115, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. L'AdG assicura in particolare:

- che esista un sistema di informazione elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione la gestione e la trasmissione di dati statistici sul PSP e sulla sua attuazione necessari ai fini di monitoraggio e valutazione;
- che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi:
 - siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione, ove opportuno;
 - siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;
- che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale da applicare a livello di azienda agricola;
- che la valutazione ex ante sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione;
- che sia istituito il piano di valutazione e che la valutazione ex post sia svolta entro i termini fissati dal Regolamento (UE) 2021/2115, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
- che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
- che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione;
- che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione;
- che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando:
 - i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e
 - gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

L'Autorità di gestione nazionale assicura che il sistema di gestione e controllo istituito garantisca una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di gestione nazionale e l'Autorità di gestione regionale e gli altri organismi.

Autorità di Gestione Regionale (AdGR) è rappresentata dalla Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi del PSN PAC ad

attuazione regionale, attraverso il CSR 2023-2027, assicurando per tali interventi le funzioni di autorità di gestione direttamente o in concorrenza con l'Autorità di gestione Nazionale.

CSR 2023-2027

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto.

Organismo pagatore

L'Organismo Pagatore è l'organismo responsabile della gestione e del controllo delle spese ai sensi dell'articolo 9, del Regolamento (UE) 2021/2116.

Per il CSR 2023-2027, l'Organismo pagatore regionale è l'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA.

Organismo di Certificazione

L'Organismo di Certificazione, operativamente indipendente dall'organismo pagatore, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2021/2116, esprime un parere, elaborato in base a principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
- i sistemi di governance istituiti funzionano in modo adeguato;
- la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e la
- comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, sono corrette;
- le spese per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Tale Autorità è designata a livello nazionale.

Bando

Atto con cui la Giunta regionale o il Gruppo di azione locale indice l'apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere su un intervento così come definito nel CSR 2023-2027 del Veneto o in un PSL del GAL. Il bando indica i criteri di ammissibilità, gli impegni, i criteri di selezione, gli obiettivi specifici di riferimento, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni, le scadenze, i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario

Un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un'operazione, ammissibile e finanziata secondo quanto stabilito dal bando.

Nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto.

Nel quadro degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, l'autorità di gestione che gestisce lo strumento finanziario.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono condizioni richieste al soggetto che presenta una domanda di aiuto o condizioni collegate all'operazione per la quale si chiede sostegno, che consentono di accedere a uno degli interventi programmati nel CSR 2023-2027.

Criteri di selezione

I criteri di selezione sono utilizzati per individuare le operazioni con maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di un intervento e, di conseguenza, a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi dell'Unione Europea.

Comitato di Monitoraggio

I Comitati di Monitoraggio (CdM) sono organi istituiti ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) 2021/2115 per monitorare l'attuazione del PSN PAC e del CSR 2023-2027, dotati di regolamento interno e costituenti una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e del partenariato.

Comitato di monitoraggio Nazionale

In relazione al PSN PAC esamina:

- i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
- le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;
- i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
- le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
- l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.

Inoltre, il CdM Nazionale fornisce il proprio parere su:

- a) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- b) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;
- c) eventuali proposte dell'Autorità di Gestione Nazionale per la modifica del piano strategico della PAC.

Comitato di Monitoraggio Regionale

In relazione al CSR 2023-2027 esamina:

- i progressi compiuti nell'attuazione del CSR 2023-2027 e nel conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali;
- le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del CSR 2023-2027 e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
- l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità a livello regionale.

Inoltre, il CdM Regionale fornisce il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) eventuali proposte dell'Autorità di Gestione Regionale per la modifica del CSR 2023-2027 e per le proposte di modifica al PSP

c) il sostegno di operazioni svolte al di fuori dell'area del CSR 2023-2027.

Domanda di aiuto (di seguito “domanda”)

La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno. La domanda si definisce:

- individuale quando è presentata da un soggetto che richiede per sé l'accesso all'aiuto previsto in un intervento/azione oggetto di un bando;
- collettiva quando è presentata da un soggetto per aderire a una forma di progettazione integrata, prevista dal CSR 2023-2027 e dal bando pertinente, in nome e per conto di una pluralità di soggetti.

Domanda di pagamento

La domanda presentata da un beneficiario per ottenere un pagamento dell'aiuto (anticipo, acconto, saldo).

Gruppo di Azione Locale (GAL)

Un partenariato pubblico-privato che elabora e realizza una Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, attraverso l'approccio LEADER, in un ambito territoriale designato.

Impegni

Gli impegni sono azioni e/o vincoli che il beneficiario deve attuare, rispettare e/o mantenere per ricevere il pagamento dell'aiuto.

Operazione

È l'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un'altra attività, selezionata secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a un intervento. È l'oggetto di ogni domanda di aiuto.

Operazione “a pacchetto”

Insieme di operazioni riconducibili ciascuna a un diverso intervento del CSR 2023-2027 selezionate secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, che formano un'unica domanda a pacchetto, attuate da un solo beneficiario - (“un beneficiario e più interventi”).

Organismo intermedio

Un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità.

Progetto integrato

L'insieme delle operazioni selezionate secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, inquadrato in un unico progetto, attuate da più beneficiari e riconducibili a diversi interventi del CSR 2023-2027 (“più beneficiari e più interventi”).

Programma di Sviluppo Locale (PSL)

Strumento programmatico, elaborato con approccio ascendente, in cui si esplicita la Strategia di Sviluppo Locale definita da ogni GAL, in attuazione degli interventi SRG05 e SRG06 del CSR 2023-2027.

PSN PAC

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un' autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico.

III CONFRONTO TERMINOLOGICO TRA PROGRAMMAZIONI

Al fine di semplificare la lettura del documento si propone il confronto tra i principali termini adottati nelle ultime tre programmazioni dello sviluppo rurale.

PSR 2007/2013	PSR 2014/2022	CSR 2023/2027
Misure	Misure	Tipi di intervento
Sottomisure	Sottomisure	Interventi
Azioni	Tipi intervento	Azioni
Sottoazioni	Azioni	Sottoazioni

Interventi	Interventi	Tipologie di spesa
Spese	Spese	Spese

Operazioni	Operazioni	Operazioni
------------	------------	------------

Nella programmazione 2023-2027:

- **Tipi di intervento:** sono definiti all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e si riferiscono a macro ambiti di sostegno;
- **Intervento:** regime di aiuto sviluppato all'interno di un Tipo di intervento;
- **Azione:** regime di aiuto declinazione di un Intervento;
- **Sottoazione:** regime di aiuto che costituisce ulteriore declinazione di un'azione;
- **Tipologie di spesa:** indica un insieme di spese omogenee.

SEZIONE I – I PROCESSI

1. LA GOVERNANCE DEL COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PSN PAC 2023-2027 PER IL VENETO

1.1 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La *governance* del CSR 2023-2027 è assicurata dall'insieme dei soggetti, dei principi, delle funzioni e delle procedure per l'attuazione nel territorio regionale degli interventi di sviluppo rurale previsti per il Veneto nel PSN PAC Italia.

Il Capitolo 15 del CSR 2023-2027 riporta la struttura della *governance* regionale, intesa come il quadro degli organismi regionali e delle funzioni ad essi attribuite al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale, nel quadro di fonti normative costituite dal PSN PAC, dai Regolamenti UE 2021/2115 e 2021/2016.

In coerenza si riporta di seguito l'applicazione di tale assetto organizzativo distinta per la fase di "gestione e controllo" e per la fase di "monitoraggio e valutazione".

1.2 GOVERNANCE DELLA FASE DI GESTIONE E CONTROLLO

La gestione e il controllo del CSR 2023-2027 coinvolgono i seguenti soggetti:


- Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione: Autorità di Gestione Regionale
- Direzioni responsabili dell'attuazione degli interventi: supporto tecnico operativo dell'AdG
- AVEPA: Organismo Pagatore (OP) e Organismo Intermedio (OI)
- Unità Organizzativa Sistema Informativo di Area: supporto tecnico all'AdG per lo sviluppo del sistema informativo
- Direzione ICT e Agenda Digitale: sviluppo del sistema informativo.

L'AdG regionale è responsabile della corretta efficiente ed efficace attuazione del CSR 2023-2027. Assicura il coordinamento con i centri decisionali apicali dell'Amministrazione regionale. Collabora inoltre con l'AdG nazionale (MASAF) relativamente agli aspetti di gestione del PSN PAC secondo quanto previsto dalla *governance* nazionale.

Si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'U.O. Sistema Informativo di Area, delle Direzioni responsabili per gli interventi (supporto tecnico operativo) e, per lo sviluppo del sistema informativo, della Direzione ICT e Agenda Digitale. Inoltre l'AdG regionale, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 2021/2115, delega ad AVEPA, in qualità di organismo intermedio, la gestione delle domande di aiuto secondo lo schema di processo descritto nei paragrafi 3.2, 3.3, e 3.4 e, in particolare, le seguenti funzioni attribuite all'AdG per l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale

- la selezione delle operazioni;
- l'informazione ai beneficiari e agli altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni circa:
 - gli obblighi connessi alla concessione degli aiuti, compreso l'utilizzo di un sistema contabile o un codice contabile distinti per tutte le transazioni relative alle operazioni;
 - l'impegno alla comunicazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione;
 - la trasmissione dei dati necessari alla formazione degli indicatori di prodotto e di risultato;
 - la prevenzione, il rilevamento e la correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Figura - Schema operativo del CSR 2023-2027 per il Veneto



Per quanto riguarda i compiti previsti dai regolamenti per l'applicazione dello sviluppo locale Leader, lo schema operativo descritto nel capitolo 9 del CSR 2023-2027 assicura la razionale ed efficace implementazione, in coerenza con gli obblighi normativi. La fase di selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, prevede il parere tecnico vincolante del Comitato tecnico regionale istituito ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 2021/1060¹, nonché l'approvazione finale delle strategie da parte della Giunta regionale.

I compiti relativi all'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni relative all'attuazione delle strategie dei GAL sono definiti in coerenza con l'art. 33 del regolamento (UE) 2021/1060, e con l'assetto regionale descritto. Per assicurare il ruolo attivo dei GAL, dalla fase di acquisizione delle domande di aiuto nel sistema informativo sino alla relativa istruttoria, sono previste soluzioni attraverso formule di gestione GAL-AdG regionale-AVEPA. In particolare, in base all'esperienza realizzata nei precedenti periodi di programmazione, è attivata per ogni PSL una Commissione tecnica GAL-AVEPA, composta da n. 2 rappresentanti effettivi dell'AVEPA e n. 2 rappresentanti effettivi del GAL (oltre ad un numero almeno pari di supplenti), presieduta da uno dei rappresentanti del GAL ed operante sulla base di un Regolamento approvato dall'Autorità di gestione regionale, con il compito di:

- esaminare la conformità delle proposte di bando rispetto alle Strategie di sviluppo locale ed alla normativa di riferimento
- supervisionare lo svolgimento delle procedure di selezione (bando)
- verificare e supportare l'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto
- verificare e validare le proposte dell'istruttoria per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di selezione, fissando anche l'importo del sostegno

¹ DGR n. 294 del 21 marzo 2023.

- predisporre la graduatoria delle domande ammissibili, individuando quelle finanziabili, al fine di permettere ad AVEPA la relativa approvazione.

1.3 GOVERNANCE DELLA FASE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il sistema di sorveglianza prevede gli organi ed i relativi compiti di seguito descritti.

L'**Autorità di Gestione Regionale** (AdGR) è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del CSR 2023-2027 e, con riferimento particolare alle attività di monitoraggio e valutazione:

- garantisce l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione del CSR 2023-2027, adeguato alla sorveglianza e valutazione e che permetta di seguire i progressi compiuti per la realizzazione degli obiettivi;
- garantisce la direzione del Comitato di Monitoraggio regionale e fornisce allo stesso documenti e dati utili al monitoraggio dei progressi del CSR 2023-2027;
- partecipa ai lavori degli organi di coordinamento e indirizzo istituiti a livello nazionale competenti in materia di valutazione;
- attua, mediante le necessarie procedure amministrative, le attività di valutazione di competenza regionale;
- attua le attività di comunicazione di competenza regionale.

Il **Comitato di Monitoraggio Regionale** svolge, in riferimento alla valutazione, le seguenti funzioni:

- esamina lo stato dell'attuazione del CSR 2023-2027 ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, principalmente attraverso l'uso di indicatori;
- esamina tutti gli aspetti che incidono sull'attuazione del CSR 2023-2027 e quindi sul conseguimento dei suoi obiettivi;
- esamina il Piano di Valutazione regionale e le attività e i prodotti di valutazione di competenza regionale.

L'**Organismo Pagatore** (AVEPA), garantisce le seguenti funzioni essenziali al fine di attuare la sorveglianza e la valutazione del CSR 2023-2027:

- si coordina con l'AdG e con il Comitato Tecnico CSR 2023-2027, a cui partecipa, per la predisposizione dell'evoluzione dei sistemi informativi necessari alla gestione istruttoria delle domande di aiuto con la finalità di rendere il monitoraggio e la valutazione del CSR 2023-2027 efficace, efficiente e funzionale rispetto al quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 128 del Regolamento (UE) 2021/2115;
- assicura che nelle domande di aiuto e pagamento e lungo l'iter dell'istruttoria siano raccolte le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione del CSR 2023-2027;
- garantisce i corretti flussi informativi dei dati di attuazione, monitoraggio, pagamento.

Il **Gruppo di Pilotaggio del CSR 2023-2027** è costituito come una unità a supporto dell'Autorità di Gestione regionale con il compito di:

- indicare il quadro di riferimento dell'attività di valutazione da porre nel bando di gara per l'affidamento dell'incarico;
- fornire le proprie conoscenze e competenze per ampliare il quadro informativo derivante dal monitoraggio;
- supportare il valutatore nel suo lavoro;
- monitorare il procedere dell'attività.

Il Gruppo di Pilotaggio è formato, oltre che dall'AdG regionale, da:

- il personale regionale appartenente alle Direzioni regionali responsabili degli interventi del CSR 2023-2027 (e eventuali temi trasversali);

- un rappresentante dell'AdG nazionale responsabile del Piano di valutazione nazionale;
- un rappresentante dei GAL;
- un rappresentante dell'Organismo Pagatore regionale
- il responsabile del Piano di Comunicazione.

Al Gruppo di Pilotaggio partecipano i valutatori indipendenti incaricati per le attività di valutazione di interesse regionale.

Il **Comitato Tecnico CSR 2023-2027**, composto dai referenti dell'Autorità di Gestione regionale, dalla struttura responsabile del Sistema Informativo regionale, dalla struttura responsabile del Sistema informativo di Area e dall'Organismo Pagatore, è costituito al fine di garantire la vigilanza sullo sviluppo dei progetti di realizzazione e gestione del Sistema Informativo del Settore Primario e per il supporto alla gestione e monitoraggio del CSR 2023-2027 e al fine di concordare le soluzioni più appropriate per la realizzazione di tali progetti nell'ambito del Sistema informativo unitario e del collegamento con i sistemi informativi nazionali.

1.4 L'AGGIORNAMENTO DEL CSR 2023-2027

Nel corso del periodo di programmazione, può manifestarsi la necessità di provvedere alla modifica del CSR 2023-2027.

L'aggiornamento e la modifica del CSR 2023-2027 avvengono nel quadro della *governance* del PSN PAC, in base alle seguenti casistiche:

- I. aggiornamento o modifica di elementi programmati nel CSR 2023-2027, che non comportano richieste di modifica al PSN-PAC da parte dell'AdG regionale;
- II. aggiornamento o modifica di elementi riportati nel CSR 2023-2027 e nel PSN PAC; in tal caso si concretizza la necessità di eseguire modifiche coordinate del CSR 2023-2027 e del PSN PAC

Inoltre, qualora vi una modifica del PSN PAC approvata con decisione della Commissione europea non derivante dal sottoprocesso II, questa sarà oggetto di recepimento dal CSR 2023-2027 con deliberazione della Giunta regionale, qualora non possa essere derogata.

D) Aggiornamento o modifica di elementi del CSR 2023-2027 che non comportano richieste di modifica al PSN-PAC da parte dell'AdG regionale

Obiettivo	Aggiornare il CSR 2023-2027 per quanto riguarda elementi che non sono inclusi anche nel PSN-PAC, al fine di garantire l'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di sviluppo rurale.
Output	Proposta di modifica del CSR 2023-2027.
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento
Soggetti consultati	AVEPA, CdMR, Consiglio regionale
Soggetto che approva	Giunta regionale
Descrizione del processo	AdGR e AVEPA valutano gli esiti delle attività di controllo. AdGR raccoglie le indicazioni da tutti gli attori del CSR 2023-2027 e avvia il processo.

	AdGR predisporre la proposta di modifica con il supporto delle Direzioni regionali responsabili di intervento e dopo aver consultato AVEPA e il CdMR. La modifica è adottata dalla Giunta Regionale e sottoposta al Consiglio regionale secondo la disciplina della L.R. 26/2011.
Vincoli	Prima della fase di adozione della Giunta regionale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso in cui siano interessati interventi che ricadono nell'ambito della normativa sugli Aiuti di Stato, si procede a un'analisi della coerenza con la normativa di settore, ▪ qualora nelle schede intervento siano modificati i "criteri di ammissibilità", gli "impegni" o i "principi nella definizione dei criteri di selezione", è attivato il processo per la verificabilità e controllabilità degli interventi.
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	BURV e Sito web della Regione del Veneto

II) Aggiornamento o modifica di elementi del CSR 2023-2027 che necessitano di coordinamento tramite modifiche del PSN-PAC

Obiettivo	Aggiornare il CSR 2023-2027 al fine di garantire l'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di sviluppo rurale, per quanto riguarda elementi del CSR 2023-2027 che sono presenti nel testo del PSN-PAC.
Output	Proposta di modifica del CSR 2023-2027 e richieste di modifica al PSN-PAC.
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento, AdG nazionale (MASAF)
Soggetti consultati	Comitato di monitoraggio regionale - CdMR, AVEPA, Consiglio regionale
Soggetto che approva	Commissione Europea
Descrizione del processo	AdGR e AVEPA valutano gli esiti delle attività di controllo. AdGR raccoglie le indicazioni da tutti gli attori del CSR 2023-2027 e avvia il processo. AdGR predisporre la proposta di modifica con il supporto delle Direzioni regionali responsabili di intervento e dopo aver consultato AVEPA. La proposta di modifica è adottata dalla Giunta Regionale e sottoposta al Consiglio regionale secondo la disciplina della L.R. 26/2011 e al CdMR. AdGR trasmette le corrispondenti richieste di modifica all'AdG nazionale (MASAF). A seguito di approvazione della modifiche al PSN-PAC da parte della Commissione europea, la Giunta regionale approva la versione coordinata del CSR 2023-2027 coerente con le modifiche approvate.

Vincoli	Prima della fase di adozione della Giunta regionale e comunque prima dell'invio al Consiglio regionale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso in cui siano interessati interventi che ricadono nell'ambito della normativa sugli Aiuti di Stato, si procede a un'analisi della coerenza con la normativa di riferimento, ▪ qualora nelle schede intervento siano modificati i "criteri di ammissibilità", gli "impegni" o i "principi nella definizione dei criteri di selezione", è attivato il processo per la verificabilità e controllabilità degli interventi.
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	BURV e Sito web della Regione del Veneto

1.5 LA PIANIFICAZIONE DELLA FASE ATTUATIVA

Il sotto processo nel caso di pianificazione dei bandi regionali:

Obiettivo	Definizione del piano pluriennale di attivazione dei bandi per i diversi interventi/azioni del CSR 2023-2027 (ad eccezione degli interventi attuati con procedure diverse dal bando pubblico, degli interventi attuativi di SRG06-LEADER azione A e dell'Assistenza tecnica). La formalizzazione e pubblicazione della pianificazione di attivazione dei bandi permetterà a tutti gli attori del CSR 2023-2027 di organizzare le proprie attività in funzione dei tempi previsti nel documento.
Output	Piano pluriennale di attivazione dei bandi. Il documento, per ciascun intervento e relative azioni, riporta il trimestre nel quale sarà attivato il bando.
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento.
Soggetti consultati	AVEPA, "Tavolo verde" (L. R. 32/99).
Soggetto che approva	Giunta regionale
Descrizione	AdG regionale predispone una proposta di pianificazione, sulla base degli obiettivi e del piano finanziario con il coinvolgimento delle Direzioni responsabili di intervento. Possono essere consultati AVEPA e il Tavolo verde (L. R. 32/99). La proposta è approvata dalla Giunta regionale e pubblicata.
Vincoli	La pianificazione deve rispettare i vincoli dati da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ i limiti di spesa previsti dal piano finanziario ▪ gli obiettivi di spesa previsti dalla regola n+2 ▪ gli obiettivi fisici e finanziari per il contributo del CSR2023-2027 al quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 128 del Regolamento (UE) 2021/2115.
Data di inizio	gennaio 2023

Data di pubblicazione	febbraio 2023
Aggiornamento	Febbraio di ogni anno del periodo di programmazione
Pubblicazione	BURV e Sito web della Regione del Veneto

Il sotto processo nel caso di pianificazione dei bandi GAL:

Obiettivo	Definizione da parte dei GAL del cronoprogramma pluriennale di attivazione dei bandi per i diversi interventi/azioni del PSL (SRG06 azione A). Il cronoprogramma viene aggiornato una volta l'anno. La formalizzazione e pubblicazione della pianificazione di attivazione dei bandi permetterà a tutti gli attori del PSL di organizzare le proprie attività in funzione dei tempi previsti nel documento.
Output	Cronoprogramma pluriennale di attivazione dei bandi del GAL. Il documento, per ciascun intervento e relative azioni, riporta le risorse stanziate e il mese nel quale sarà presentata la proposta di bando alla Commissione tecnica GAL - AVEPA.
Soggetto proprietario	GAL
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	ADG regionale, AVEPA
Soggetti consultati	
Soggetto che approva	GAL
Descrizione	Il GAL approva il cronoprogramma sulla base degli obiettivi e del piano finanziario del PSL. L'AdG regionale verifica la congruenza del cronoprogramma al PSL e la sua rispondenza ai vincoli indicati. Il cronoprogramma è pubblicato sul sito internet del GAL.
Vincoli	La pianificazione deve rispettare i vincoli dati da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ i limiti di spesa previsti dal piano finanziario ▪ gli obiettivi di spesa previsti dalla regola n+2 ▪ gli obiettivi di impegno previsti dal bando per la selezione dei GAL ▪ gli obiettivi fisici e finanziari per il contributo del PSL al quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 128 del Regolamento (UE) 2021/2115.
Data di inizio	gennaio 2024
Data di pubblicazione	febbraio 2024
Aggiornamento	Dicembre degli anni 2024, 2025, 2026
Pubblicazione	Sito internet del GAL

2. I PROCESSI TRASVERSALI

2.1. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DEGLI INTERVENTI (VCM)

Obiettivo	<p>Ai fini di tutela degli interessi finanziari dell'UE, di cui all'art 59 del Regolamento (UE) 2021/2116, dev'essere assicurata la verificabilità e la controllabilità degli interventi del CSR 2023-2027. Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo non eccessivo rispetto al contributo erogato.</p> <p>Il processo di VCM, dopo l'approvazione del CSR 2023-2027, viene attivato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Definizione dei criteri di selezione (art. 79 del Regolamento (UE) 2021/2115) e aggiornamento degli stessi, compresi quelli proposti dai GAL;• Modifica del CSR 2023-2027, nel caso riguardi "condizioni di ammissibilità", "impegni" o "principi di selezione";• Definizione delle Linee Guida (LG) per gli interventi specifici programmati nei PSL (SRG06, Azione A);• In occasione della prima stesura dei bandi regionali per quanto riguarda la definizione delle "condizioni di ammissibilità" e degli "impegni" e per i bandi successivi per quanto differisce dai bandi approvati in precedenza.
Output	Verbale dell'esame congiunto tra AdG e AVEPA che analizza la prima proposta, o la modifica, di: "condizioni di ammissibilità", "impegni", "criteri di selezione".
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale e AVEPA.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento
Soggetti consultati	NA
Soggetto che approva	Autorità di Gestione, congiuntamente ad AVEPA
Descrizione	<p>Il processo di verificabilità e controllabilità degli interventi si sviluppa con il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'AdGR e AVEPA predispongono la griglia di valutazione;• l'AdGR dispone, di concerto con le Direzioni regionali responsabili di intervento, le schede con le sezioni "condizioni di ammissibilità", "impegni" e "principi di selezione" dell'intervento;• AVEPA analizza le schede;• AdGR, con il supporto delle Direzioni regionali responsabili di intervento, ed AVEPA esaminano congiuntamente le schede. Qualora l'esame sia negativo il processo di valutazione è reiterato;

	<ul style="list-style-type: none"> sulla base delle risultanze dell'esame di AdGR e AVEPA, viene formulato un verbale conclusivo di valutazione secondo i criteri di verificabilità e controllabilità degli interventi.
Vincoli	La griglia di valutazione può essere modificata alla luce delle risultanze delle analisi sul tasso di errore.
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	NA

2.2. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEI BANDI REGIONALI

Obiettivo	Definizione dei criteri di selezione. Secondo quanto indicato nell'articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115 i criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, a migliorare l'utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.
Output	Documento contenente i criteri di selezione applicabili per intervento e azione
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento.
Soggetti consultati	Comitato di monitoraggio regionale, AVEPA, Consiglio regionale
Soggetto che approva	Giunta Regionale.
Descrizione	<p>La predisposizione e approvazione dei criteri di selezione si sviluppa con il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'AdGR predispone, di concerto con gli uffici regionali, i criteri di selezione secondo i principi presenti nelle schede intervento del CSR 2023-2027; viene avviato il processo di verificabilità e controllabilità degli interventi; la Giunta regionale adotta i criteri di selezione e li sottopone al Consiglio regionale secondo la disciplina della L.R. 1/1991; i criteri di selezione sono presentati al Comitato di monitoraggio regionale; sulla base dell'esame del Comitato di monitoraggio regionale e del Consiglio regionale, può essere riformulata la proposta; la proposta viene approvata dalla Giunta Regionale. <p>I criteri di selezione sono aggiornati e modificati in caso di necessità. L'aggiornamento prevede la reiterazione del processo.</p>
Vincoli	Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) 2021/2115 l'esame dei criteri di selezione rientra tra le funzioni del Comitato di monitoraggio regionale, che esprime un parere anche nel caso in cui i criteri vengano aggiornati per rispondere a nuove esigenze di programmazione.
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	L'aggiornamento del documento è prodotto in seguito a:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica dei principi di selezione ▪ inserimento o modifica di un criterio di selezione.
Pubblicazione	BURV e Sito web della Regione del Veneto

2.3. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEI PSL

Obiettivo	Definizione dei criteri di selezione. Secondo quanto indicato nell'articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115 i criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, a migliorare l'utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. Il processo riguarda gli interventi attivati nei PSL, ordinari e specifici.
Output	Documento contenente i criteri di selezione applicabili per intervento e azione
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione
Soggetti coinvolti	GAL, Direzioni regionali responsabili di intervento.
Soggetti consultati	
Soggetto che approva	GAL
Descrizione	<p>La predisposizione e approvazione dei criteri di selezione si sviluppa con il seguente iter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ciascun GAL predispone criteri di selezione per gli interventi ordinari, secondo i principi presenti nelle schede intervento del CSR 2023-2027 e criteri di selezione per gli interventi specifici del PSL secondo i principi presenti nelle schede intervento approvate con il bando SRG06 azione A. La prima proposta di criteri di selezione è allegata al PSL; 2. viene avviato il processo di verificabilità e controllabilità degli interventi (cfr. 1.6); 3. la Giunta Regionale integra i criteri nel documento contenente i criteri di selezione applicabili per intervento e azione. <p>I criteri di selezione possono essere utilizzati dai GAL già a seguito dell'esito positivo del processo di verificabilità e controllabilità degli interventi. I criteri di selezione sono aggiornati e modificati in caso di necessità, su iniziativa dei GAL. L'aggiornamento prevede la reiterazione del processo.</p>
Vincoli	
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	<p>L'aggiornamento del documento è prodotto in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica dei principi di selezione ▪ inserimento o modifica di un criterio di selezione.
Pubblicazione	BURV e Sito web della Regione del Veneto

2.4. DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SPECIFICI DEI PSL

Obiettivo	La creazione di uno strumento di riferimento per la predisposizione dei bandi da parte dei GAL, che permetta di creare documenti che rappresentano in modo coerente e chiaro le disposizioni a cui devono fare riferimento i potenziali richiedenti e gli altri attori del sistema.
Output	Documento contenente le linee guida organizzato per intervento e azione specifici dei PSL
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti consultati	AVEPA
Soggetto che approva	Giunta Regionale.
Descrizione	La predisposizione e approvazione delle linee guida si sviluppa con il seguente iter: <ul style="list-style-type: none"> • le linee guida sono predisposte dalla Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione, con l'eventuale supporto delle altre Direzioni regionali; • AdGR avvia e coordina il processo di verificabilità e controllabilità; • AdGR, superato il processo di verificabilità e controllabilità, predispone la proposta per l'approvazione da parte della Giunta Regionale.
Vincoli	Le pertinenti disposizioni del bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale LEADER – DGR n. 294/2023
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	L'aggiornamento prevede la reiterazione del processo.
Pubblicazione	BURV e Sito web della Regione del Veneto

2.5. LA GESTIONE DELLE AZIONI O DEGLI INTERVENTI RISPETTO ALLA NORMATIVA SUGLI “AIUTI DI STATO”

Obiettivo	Il processo ha come obiettivo la gestione degli interventi/azioni del CSR 2023-2027 che sono assoggettati alla normativa “aiuti di stato”
Output	Documenti per la notifica o l'esenzione dei tipi di intervento
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione Regionale.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento.
Soggetti consultati	MASAF
Soggetto che approva	Commissione europea
Descrizione	La gestione delle componenti degli interventi/azioni assoggettati alla normativa “aiuti di stato” si sviluppa con il seguente iter: <ul style="list-style-type: none"> • la Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione con l'eventuale collaborazione delle Direzioni regionali responsabili di intervento

	<p>predisporre le schede di notifica o esenzione, le invia alla Commissione europea e segue il negoziato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione, dopo l'approvazione della CE provvede all'aggiornamento del CSR 2023-2027 e alla comunicazione all'AdG nazionale ai fini dell'aggiornamento del PSN-PAC; • la Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione provvede alla redazione della rendicontazione annuale.
Vincoli	Le normative dell'UE e nazionali in materia di aiuti di stato.
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	L'aggiornamento prevede la reiterazione del processo.
Pubblicazione	Sito web della Regione del Veneto

2.6. DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DEGLI AIUTI DOVUTE A INADEMPIENZE

Obiettivo	Definizione delle riduzioni dell'aiuto dovute a inadempienze del beneficiario relative a condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dalle norme vigenti.
Output	Documento contenente le Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di inadempienza e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni intervento e azione del CSR 2023-2027 compresi gli interventi specifici inseriti nei PSL (SRG06 azione A).
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento
Soggetti consultati	AVEPA
Soggetto che approva	Il documento è approvato dalla Giunta Regionale.
Descrizione	<p>La predisposizione e approvazione delle norme si sviluppa con il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione, predisporre, di concerto con le Direzioni regionali responsabili di intervento, le proposte tecniche per l'individuazione e il calcolo delle riduzioni, per gruppi omogenei di interventi; • sulla base delle proposte viene consultata AVEPA; • la proposta viene approvata con Deliberazione di Giunta Regionale; • la Giunta Regionale può delegare all'AdG l'integrazione, l'aggiornamento e la modifica delle norme regionali; • integrazioni, aggiornamenti e modifiche seguono lo stesso iter di elaborazione e possono essere approvate mediante Deliberazione della Giunta o Decreto del Direttore

Vincoli	Normativa nazionale recante attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 relativamente alla riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della PAC. comune.
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	Le norme attuative regionali sono aggiornate nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione o nazionali; • a seguito di modifiche del CSR 2023-2027 che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto; • in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del CSR 2023-2027 (es. nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione ecc.).
Pubblicazione	BURV e Sito web della Regione del Veneto

2.7. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Obiettivo	Il sistema di monitoraggio del CSR 2023-2027 è un sistema articolato di attività che ha l'obiettivo di fornire le informazioni per esaminare i progressi compiuti nel tempo per il raggiungimento degli obiettivi.
Output	I principali output sono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporto annuale sull'attuazione del CSR 2023-2027 ▪ Le informazioni sull'attuazione del CSR 2023-2027 ▪ I documenti della valutazione predisposti dal valutatore indipendente.
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione Regionale.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Gruppo di Pilotaggio, Comitato tecnico, UO sistema informativo d'area
Soggetti consultati	Direzioni regionali responsabili di intervento, AVEPA, GAL
Soggetto che approva	Autorità di Gestione
Descrizione	L'attività si compone di diverse fasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione del Gruppo di Pilotaggio e del Comitato tecnico; ▪ Convocazione del Gruppo di Pilotaggio e del Comitato tecnico per le attività previste nel CSR 2023-2027; ▪ Analisi dei sistemi informativi per l'implementazione delle loro evoluzioni e aggiornamenti; ▪ Predisposizione del Rapporto annuale sull'attuazione del CSR 2023-2027; ▪ Predisposizione delle informazioni sull'attuazione del CSR 2023-2027; ▪ Predisposizione delle attività di valutazione di competenza regionale; ▪ Giunta regionale approva il bando di gara d'appalto per l'individuazione del valutatore indipendente regionale.
Vincoli	Regolamento (UE) 2021/2116 e regolamento (UE) 2021/2115.

Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	Il Rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma è aggiornato annualmente, mentre i documenti della valutazione secondo quanto indicato nel Piano di Valutazione.
Pubblicazione	Sito della Regione del Veneto

3. I PROCESSI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il processo di Erogazione del Servizio si compone dei sottoprocessi:

1. Gestione dei Bandi
2. Raccolta delle Domande di aiuto e fase Istruttoria
3. Formazione della Graduatoria
4. Fase di pagamento.

Nel CSR 2023-2027 ogni intervento/azione individua i criteri di ammissibilità e i principi di selezione. Questi ultimi sono declinati in criteri di selezione attraverso il processo descritto nella Sezione I (cfr. 2.2).

La selezione delle operazioni si attua ordinariamente attraverso la procedura a **bando pubblico** a scadenza e graduatoria chiusa.

Tuttavia, nell'attuazione dell'intervento SRG06 azione A potranno essere adottate ulteriori formule operative applicabili allo Sviluppo locale Leader denominate "bando a regia GAL", "bando a gestione diretta GAL" e bando a modalità mista (gestione diretta+bando pubblico/regia), anche se la procedura a bando pubblico resta la principale per l'attuazione degli interventi

Il bando a **regia GAL** è una formula finalizzata a situazioni caratterizzate da progettualità complesse ed integrate, aventi finalità a ricaduta pubblica, rispetto all'area interessata e/o alle relative collettività, anche con riferimento alla tipologia di beneficiari previsti dal progetto (di natura pubblica). In considerazione delle sue caratteristiche, l'attivazione di questa formula è possibile esclusivamente nell'ambito indicato dal bando LEADER.

Il bando a **gestione diretta GAL** è una formula finalizzata alle situazioni in cui il GAL è esso stesso beneficiario di un intervento, in funzione degli obiettivi della strategia e della tipologia di beneficiari ammissibili per il singolo intervento.

Il bando a **modalità mista (a gestione diretta + bando pubblico/regia)** consiste in una combinazione di uno o più interventi a gestione diretta e di uno/più interventi attuati tramite la pubblicazione di un bando pubblico e/o a regia predisposto dal GAL, nell'ambito indicato dal bando LEADER.

La selezione determina quali operazioni beneficiano di un aiuto dati i criteri posti nei documenti di programmazione e nel bando, quando questo è previsto.

3.1 GESTIONE DEI BANDI

Il sotto processo nel caso di bandi regionali:

Obiettivo	Il Bando di apertura termini individua, per ciascun intervento/azione per la quale è possibile presentare una domanda di aiuto (di seguito domanda), i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché gli impegni e i vincoli per l'accesso ai benefici, i termini per la realizzazione dell'operazione, la data di
-----------	--

	chiusura dei termini per la presentazione delle domande e i fondi a disposizione.
Output	Il bando regionale.
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale.
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti coinvolti	Direzioni regionali responsabili di intervento
Soggetti consultati	AVEPA, Direzione ICT e Agenda Digitale , Consiglio regionale, “Tavolo verde” (L. R. 32/99).
Soggetto che approva	Il bando è approvato dalla Giunta Regionale.
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L’AdG predispone, di concerto con gli uffici regionali responsabili di intervento, il testo del bando, sentiti gli uffici di AVEPA per gli elementi contenuti nel bando che presentano una rilevanza gestionale e la Direzione ICT e Agenda Digitale per gli elementi che presentano una rilevanza informativa; ▪ Alla prima stesura del bando, o qualora il precedente sia modificato, questo viene sottoposto al processo di verificabilità e controllabilità come descritto nella sezione 2.1; ▪ La Giunta regionale adotta la proposta di bando che secondo il disposto della L.R. 1/1991 viene sottoposto al parere Commissione consiliare competente; ▪ Acquisito il parere della Commissione consiliare, la Giunta regionale adotta la deliberazione che approva il bando; ▪ la deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet della Regione del Veneto.
Vincoli	<p>I bandi devono contenere i criteri di selezione definiti attraverso il processo descritto nella Sezione I (cfr. 2.2). La domanda di aiuto contiene le seguenti informazioni minime: nome e dimensione dell’impresa (ove pertinente), descrizione del progetto o dell’attività; l’ubicazione del progetto o delle attività; l’elenco dei costi ammissibili; la tipologia dell’aiuto e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.</p> <p>I sistemi informativi devono essere modificati/integrati per far fronte ai contenuti del bando.</p>
Data di inizio	Secondo il Piano pluriennale di attivazione dei bandi, quale output del processo di pianificazione della fase attuativa.
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	BURV, Sito web della Regione del Veneto

Nel caso dei bandi attivati dai GAL il sottoprocesso si sviluppa secondo queste modalità.

Obiettivo	Il Bando GAL di apertura termini individua, per ciascun intervento/azione previsto dal PSL per la quale è possibile presentare una domanda di aiuto (di seguito domanda), le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione, nonché i vincoli per l’accesso ai benefici, i termini per la realizzazione
-----------	--

	dell'operazione, la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande e i fondi a disposizione.
Output	Il bando redatto secondo le Linee Guida per un intervento specifico del PSL (cfr. Sezione I, paragrafo 2.3), o secondo lo schema del bando regionale redatto per il medesimo intervento/azione
Soggetto proprietario	GAL
Soggetti coinvolti	AVEPA, Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti consultati	AdG regionale, Direzione ICT e Agenda Digitale
Soggetto che approva	Il bando è approvato dall'organo decisionale del GAL.
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Il GAL adotta la proposta di bando. - La Commissione tecnica GAL-AVEPA esamina la conformità della proposta di bando rispetto al Programma di sviluppo locale, alle Linee Guida per un intervento specifico del PSL, o allo schema di bando regionale redatto per il medesimo intervento/azione, al Testo unico dei criteri di selezione, agli Indirizzi Procedurali Generali e rileva, eventualmente, gli elementi di non conformità; AVEPA valuta inoltre la fattibilità gestionale e informatica. - La procedura di esame della proposta di bando si conclude entro 30 giorni dall'attivazione, con la formalizzazione del relativo esito (conformità/non conformità). - Il bando è approvato in via definitiva con atto dell'organo decisionale del GAL, inviato all'AVEPA e all'AdG regionale, pubblicato nel sito internet del GAL e, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'esito di conformità della Commissione GAL-AVEPA.
Vincoli	<p>I bandi devono contenere i criteri di selezione definiti attraverso il processo descritto nella Sezione I (cfr.1.8).</p> <p>La domanda di aiuto contiene le seguenti informazioni minime: nome e dimensione dell'impresa (ove pertinente), descrizione del progetto o dell'attività; l'ubicazione del progetto o delle attività; l'elenco dei costi ammissibili; la tipologia dell'aiuto e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.</p> <p>I sistemi informativi devono essere modificati/integrati per far fronte ai contenuti del bando.</p>
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	Sito della Regione del Veneto (BURV), sito Internet del GAL

3.2 RACCOLTA DELLE DOMANDE DI AIUTO E FASE ISTRUTTORIA

Il **soggetto richiedente**, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascun intervento/azione/graduatoria cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, **una sola domanda di aiuto**.

La **domanda di aiuto** è un documento informatizzato (di seguito domanda) con il quale il soggetto richiedente esplicita la volontà di accedere agli aiuti del CSR 2023-2027 e indica tutte le informazioni in questa richieste;

la domanda è corredata dalla documentazione prevista nel bando dell'intervento/azione. Ciascuna domanda di aiuto deve essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario.

Obiettivo	L'obiettivo del processo è coordinare tutte le fasi che compongono la presentazione delle domande di aiuto e la loro valutazione, per arrivare alla stesura della graduatoria per la concessione degli aiuti.
Output	Decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento
Soggetto proprietario	AVEPA
Soggetti coinvolti	Soggetti richiedenti, AdG regionale, GAL, UO Sistema informativo di Area, e, per gli interventi/azioni che le prevedono, le Commissioni per la valutazione progetti. Per l'intervento SRG06 azione B, il Comitato tecnico regionale istituito ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione
Soggetti consultati	Direzioni regionali responsabili di intervento, UO Sistema informativo di Area, Direzione ICT e Agenda Digitale
Soggetto che approva	AVEPA
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • AVEPA predispone i moduli informatici per la presentazione delle domande di aiuto; • Soggetto richiedente costituisce o aggiorna il Fascicolo aziendale residente sul sistema informativo di AVEPA; • Soggetto richiedente compila la domanda di aiuto esclusivamente tramite l'applicativo messo a disposizione per la redazione delle domande a partire dai dati registrati nel Fascicolo aziendale residente sul sistema informativo di AVEPA, e allega la documentazione prescritta; • AVEPA protocolla la domanda di aiuto; • AVEPA procede alla: <ul style="list-style-type: none"> ○ ricevibilità della domanda; ○ comunicazione dell'avvio del procedimento; ○ verifica dei criteri di ammissibilità; ○ eventuale fase interlocutoria con il richiedente; ○ determinazione dei punteggi e delle preferenze; • per gli interventi/azioni che lo prevedono, AVEPA invia la documentazione alla Commissione per la valutazione dei progetti; • AVEPA e le Direzioni regionali responsabili di intervento si confrontano sulle eventuali criticità che gli uffici istruttori si trovassero ad affrontare durante la fase istruttoria, in particolare nella valutazione dei criteri di selezione e delle condizioni di ammissibilità; • AdG regionale potrà selezionare, in base ad una analisi del rischio, un campione delle domande ricevute positivamente, per verificare lo stato di applicazione dei criteri di ammissibilità e dei criteri di selezione posti nel bando;

	<ul style="list-style-type: none"> • U. O. Sistema informativo di Area con i responsabili di intervento provvederà alla verifica del campione selezionato sulla base di una <i>check list</i> approvata dal Direttore della Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione. Qualora si verificano delle difformità di applicazione dei criteri, saranno comunicati da parte dell'AdG ad AVEPA i modi per adeguare l'istruttoria nella fase di selezione; • AVEPA completa la fase istruttoria raccogliendo, se previsto, le risultanze della Commissione per la valutazione dei progetti; • AVEPA comunica, ai sensi della L. 241/1990, l'esito negativo delle verifiche compiute ai titolari delle domande di aiuto non ammesse e indica le forme e i tempi dell'eventuale riesame; • AVEPA assicura mediante il proprio Piano annuale di audit la verifica sulla corretta applicazione nelle attività istruttorie delle procedure definite dagli indirizzi procedurali generali e specifici e dai manuali AVEPA. <p>Nel caso dei bandi attivati dai GAL, nell'ambito del sottoprocesso 3.1 è compito della Commissione tecnica GAL-AVEPA verificare il quadro generale delle domande di aiuto presentate e verificare e supportare l'istruttoria delle domande di aiuto.</p>
Vincoli	<p>Per tutti gli interventi, se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'ammissibilità delle domande e la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.</p> <p>Infatti, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato richiesto un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.</p> <p>Per tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione delle domande, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda sostitutiva della precedente.</p> <p>Anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando. Le domande che non raggiungono il punteggio minimo indicato nel bando sono non ammissibili.</p> <p>L'accesso all'applicativo per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio.</p> <p>Qualora il termine di presentazione delle domande coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.</p>

Data di inizio	Raccolta delle domande di aiuto: data di pubblicazione del bando. Istruttoria di ammissibilità: data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.
Durata	Raccolta delle domande di aiuto: i tempi sono indicati nella delibera di bando e non sono inferiori a 30 giorni solari. Istruttoria di ammissibilità: il decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento sarà assunto entro 110 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando. Tuttavia, ad esclusione degli interventi SRG 01 – 06 Azione B – 07 – 09, questo termine è ridotto a 50 giorni solari nel caso di un bando con una numerosità di domande d'aiuto protocollate inferiore o uguale a 10 e il bando preveda che tutta la documentazione sia prodotta, a pena di esclusione, al più tardi al momento della chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. Per gli interventi Tipo C “a superficie o a capo” il termine di 110 giorni potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento e a calcolare la riduzione dell'aiuto per impegni sovrapposti a ecoschemi, risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica (art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2116). Pertanto, se del caso, AVEPA comunica all'AdGR l'impossibilità di concludere l'istruttoria, e l'AdGR, sulla base dei tempi istruttori necessari (articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/2115) stabilisce un nuovo limite per il termine della fase istruttoria.
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	NA

3.3 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Obiettivo	L'obiettivo del processo è la redazione della Graduatoria e la concessione del sostegno
Output	Decreto di approvazione delle domande finanziate e non finanziate
Soggetto proprietario	AVEPA
Soggetti coinvolti	AdG regionale
Soggetti consultati	Direzioni regionali responsabili di intervento, Direzione ICT e Agenda Digitale
Soggetto che approva	AVEPA
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • AVEPA sulla base delle risultanze dell'istruttoria stila la graduatoria. Nel caso dei bandi attivati dai GAL, nell'ambito del sottoprocesso 3.1 è compito della Commissione tecnica GAL-AVEPA predisporre la graduatoria delle domande ammissibili, individuando quelle finanziabili, al fine di permettere ad AVEPA la relativa approvazione. • AVEPA comunica al richiedente l'esito del finanziamento delle domande in graduatoria. In particolare, per le domande finanziate, viene comunicata al beneficiario la descrizione delle tipologie di spesa ammesse, la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo

	<p>concesso, gli impegni e gli altri obblighi, l'esistenza di norme di riduzione degli aiuti in caso di inadempienze del beneficiario, oltre che i termini per la presentazione delle domande di pagamento e per la conclusione dell'operazione. Per i beneficiari di operazione di tipo A diversi da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico (cfr. sezione II paragrafo 2.9), viene comunicato il codice CUP.</p>
<p>Vincoli</p>	<p>I fondi messi a bando per ciascun intervento/azione sono concessi sulla base della posizione assunta dalla domanda in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento. Qualora al budget di intervento di riferimento dato dalle disponibilità del Piano finanziario del CSR 2023-2027 si aggiungano i fondi messi a disposizione dal bilancio regionale come aiuti di stato (di seguito "aiuti di stato"), questi ultimi andranno a finanziare le domande che sono in testa alla graduatoria, seguono quelle finanziate con fondi del Piano anche se ricadono nel gruppo di demarcazione, ovvero nel gruppo di domande ammesse che si ritrova a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza tra le operazioni finanziate e quelle non finanziate.</p> <p>Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi del CSR 2023-2027 per l'intervento di riferimento e, comunque, il budget di intervento non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento della domanda che ricade nel limite di demarcazione, ovvero del gruppo di operazioni ammesse che si ritrova a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza, si procede comunque al finanziamento integrale di dette domande, nel limite del budget totale di intervento del CSR 2023-2027. La disponibilità del budget di intervento viene valutata dall'AdGR.</p> <p>In caso di insufficiente disponibilità sia dei fondi del CSR2023-2027 che di quelli indicati come "aiuti di stato", si procede alla copertura parziale del fabbisogno di ciascuna domanda nel gruppo di demarcazione, in rapporto alla spesa ammessa delle singole operazioni, nei limiti delle disponibilità residue. E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ad un contributo eventualmente ridotto per carenza di fondi.</p> <p>Le graduatorie decretate non possono essere scorse qualora si rendano disponibili nuovi fondi.</p> <p>L'ammissibilità dell'operazione e il suo inserimento in graduatoria non dà comunque diritto all'acquisizione di punteggio utile ai fini della valutazione e della formazione delle graduatorie in successive aperture dei termini.</p> <p>Nel caso che a seguito di contenzioso giurisdizionale tra l'amministrazione e il soggetto richiedente o di provvedimento di autotutela, la domanda di aiuto oggetto del contendere debba essere finanziata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bandi regionali: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando e, comunque, il budget di intervento non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione, si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione, nel limite del budget del CSR 2023-2027; - bandi dei GAL: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando GAL e, comunque, il budget del PSL nell'ambito dell'intervento SRG06 Azione A non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il

	finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione. AVEPA informa il GAL e l'AdGR circa la carenza di disponibilità. L'AdGR comunica ad AVEPA su quale intervento del Piano finanziario del CSR 2023-2027 può essere concesso l'aiuto al beneficiario
Data di inizio	Data di chiusura dei termini della fase di ammissibilità delle domande di aiuto.
Durata	Il decreto di approvazione delle domande finanziate e non finanziate sarà assunto entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	BUR, Sito di AVEPA

3.4 FASE DI PAGAMENTO

Obiettivo	L'obiettivo del processo è coordinare tutte le fasi di presa in carico delle domande di pagamento (anticipo, acconto, e saldo), dei controlli e dell'erogazione del sostegno
Output	Autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione del pagamento
Soggetto proprietario	AVEPA
Soggetti coinvolti	Beneficiari
Soggetti consultati	Direzioni regionali responsabili di intervento, AdG regionale, U.O. Sistema informativo di Area
Soggetto che approva	AVEPA
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • AVEPA definisce i controlli amministrativi e i criteri di risoluzione delle anomalie • Beneficiario presenta la domanda di pagamento • AVEPA protocolla la domanda di pagamento • AVEPA attiva i controlli amministrativi e quelli in situ laddove previsto • AVEPA attiva i controlli in loco laddove previsto • AVEPA attiva il riesame delle domande anomale • AVEPA procede all'autorizzazione del pagamento e alla sua esecuzione e contabilizzazione • AVEPA informa i beneficiari dei termini che residuano dopo il pagamento e la relativa data di decorrenza: termini per la conservazione della documentazione di spesa; periodo di stabilità degli interventi SRD e di alcuni interventi specifici LEADER; impegni ex post.
Vincoli	Per gli interventi di tipo A e B (cfr. Sezione II, paragrafo 1), le domande di pagamento di anticipo, acconto e saldo, qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Data di inizio	Data di presentazione della domanda di pagamento.
Durata	Per gli interventi di tipo A e B, dalla presentazione della domanda di pagamento i tempi massimi per l'erogazione del sostegno sono: <ul style="list-style-type: none"> - anticipo: 30 giorni solari;

	<ul style="list-style-type: none"> - acconto o saldo: 60 giorni solari; - pagamenti per l'assistenza tecnica: 30 giorni solari.
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	Sito di AVEPA

4. PROCESSI DI SUPPORTO

4.1 LA GESTIONE DEI RECLAMI

Obiettivo	<p>Per “reclamo” si intende “qualsiasi comunicazione scritta dell’utente presentata al soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative”; risulta quindi funzionalmente utile distinguere tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le istanze di riesame delle domande, ivi comprese quelle conseguenti alle comunicazioni di cui all’art. 10-bis della Legge 241/1990 e i ricorsi amministrativi; 2. le comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.
Output	Sistema di gestione dei reclami.
Soggetto proprietario	<p>Per i reclami di tipo 1: AVEPA</p> <p>Per i reclami di tipo 2: Autorità di Gestione regionale.</p>
Supporto operativo e coordinamento	<p>Per i reclami di tipo 1: AVEPA</p> <p>Per i reclami di tipo 2: Autorità di Gestione regionale.</p>
Soggetti coinvolti	
Soggetti consultati	<p>Per i reclami di tipo 1: Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione, Direzioni regionali responsabili di intervento, GAL</p> <p>Per i reclami di tipo 2: Direzioni regionali responsabili di intervento, GAL, AVEPA</p>
Soggetto che approva	<p>Per i reclami di tipo 1: AVEPA</p> <p>Per i reclami di tipo 2: Autorità di Gestione regionale</p>
Descrizione	<p>Per i reclami di tipo 1: sono obbligatoriamente attivate le procedure previste dalla vigente normativa e descritte nelle disposizioni di AVEPA.</p> <p>Per i reclami di tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione mette a disposizione uno specifico format per la presentazione scritta del reclamo nella sezione contatti del sito internet venetorurale.it dedicato allo sviluppo rurale in Veneto; • la Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione una volta ricevuta la mail, entro 2 giorni lavorativi, individua il responsabile della materia (ad esempio la Direzione regionale responsabile di intervento) a cui invia il reclamo; • il responsabile della materia entro 10 giorni lavorativi, predispone la risposta e la invia alla Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • la Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione entro 3 giorni lavorativi invia la risposta al soggetto che ha presentato il reclamo. • la Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione predispone un archivio delle informazioni raccolte, inclusa la tracciatura della risoluzione o chiusura del reclamo; • in occasione della Relazione Annuale, la Direzione AdG Feasr Bonifica e Irrigazione predispone una sintetica analisi dell'andamento dei reclami e delle azioni correttive eventualmente intraprese.
Vincoli	NA
Data di inizio	NA
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	NA

4.2 LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	Informare la cittadinanza, i beneficiari, i potenziali beneficiari e i portatori di interesse sui contenuti, sulle opportunità di finanziamento e sui risultati del CSR 2023-2027
Output	Piano di comunicazione
Soggetto proprietario	Autorità di Gestione regionale
Supporto operativo e coordinamento	Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione
Soggetti coinvolti	Beneficiari, Partenariato, Cittadini, Direzione AdG Feasr Bonifica e irrigazione, U.O. Comunicazione e Informazione, AVEPA
Soggetti consultati	Comitato di monitoraggio regionale, Direzioni regionali responsabili di intervento, U.O. Sistema informativo di Area , U.O. Comunicazione e Informazione, AVEPA, GAL
Soggetto che approva	Giunta regionale
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • AdGR si avvale della strategia di comunicazione regionale di cui alla DGR n. 467 del 13/04/2021. • AdGR attua il Piano di Comunicazione pluriennale di cui al DDR n. 7 del 03/02/2022. • AdGR approva gli aggiornamenti della Strategia di comunicazione e del Piano di comunicazione. • Giunta regionale approva il bando di gara d'appalto per il piano di comunicazione per gli anni successivi al 2025.
Vincoli	L'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che l'AdG è responsabile di assicurare la pubblicità del sostegno della PAC, informando: <ul style="list-style-type: none"> - i potenziali beneficiari e i portatori di interessi, circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso;

	- i beneficiari e il pubblico, circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale.
Data di inizio	NA
Durata	2023-2029
Data di pubblicazione	NA
Aggiornamento	NA
Pubblicazione	Sito della Regione del Veneto, BURV

SEZIONE II – AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FORME DI AIUTO

In accordo con quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del Regolamento UE 2021/2115, il sostegno erogato dal CSR 2023-2027 a un'operazione oggetto di finanziamento può assumere una delle seguenti forme:

- Sovvenzione ai sensi dell'art. 83 del Regolamento (UE) 2021/2115, per gli interventi di cui agli articoli 73, 74, 77 e 78, che possono assumere le seguenti forme:
 - rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
 - costi unitari
 - somme forfettarie
 - finanziamento a tasso fisso
- Sostegno forfettario ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) 2021/2115
- Sostegno per unità di superficie o capo d'allevamento ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Nella tabella che segue è riassunta la classificazione degli interventi per facilitare la lettura degli argomenti trattati nei paragrafi successivi.

Tipo di intervento (art. REG UE 2021/2115)	Codice Intervento (PSN PAC)	Tipo A			Tipo B	Tipo C
		Investimento produttivo	Investimento non produttivo	Altro (ad es.interventi immateriali)	Interventi a somma forfettaria	Interventi a superficie o a capo (SIGC)
SRA (art. 70)	SRA02					X
	SRA03					X
	SRA04					X
	SRA06					X
	SRA07					X
	SRA08					X
	SRA10					X
	SRA13					X
	SRA14					X
	SRA15					X
	SRA16			X		
	SRA19					X
	SRA20					X
	SRA28					X
	SRA29					X
SRA31				X		
SRB (art. 71)	SRB01					X
SRC (art. 72)	SRC03					X
SRD	SRD01	X				

Tipo di intervento (art. REG UE 2021/2115)	Codice Intervento (PSN PAC)	Tipo A			Tipo B	Tipo C
		Investimento produttivo	Investimento non produttivo	Altro (ad es.interventi immateriali)	Interventi a somma forfettaria	Interventi a superficie o a capo (SIGC)
(art. 73)	SRD02	X				
	SRD03	X				
	SRD04		x			
	SRD05	X				
	SRD06	X				
	SRD11	X				
	SRD12	X				
	SRD13	X				
	SRD14	X				
SRD15	X					
SRE (art. 75)	SRE01				X	
	SRE03				X	
SRG (art. 77)	SRG01			X		
	SRG03			X		
	SRG05				X	
	SRG06	P	P	P		
	SRG07			X		
	SRG09			X		
SRH (art. 78)	SRH01			X		
	SRH02			X		
	SRH03			X		
	SRH04			X		
	SRH05			X		
	SRH06			X		

P: l'appartenenza della domanda di aiuto alle diverse classificazioni dipende dall'intervento, attivato nell'ambito della strategia di sviluppo locale, al quale la domanda è riferita.

2. CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI PER GLI INTERVENTI DI TIPO A E B E DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI TIPO A

In questo paragrafo sono espone le regole applicabili alle domande finanziate a valere sugli interventi di tipo A e di tipo B (cioè interventi che non sono "a superficie o a capo"), con un approfondimento relativo ad alcune forme di spesa che richiedono particolare attenzione nella valutazione della loro ammissibilità.

2.1 L'AMMISSIBILITÀ DI OPERAZIONI E SPESE

Le spese ammissibili a finanziamento sono:

- ricadenti nelle Tipologie di spesa descritte nella scheda intervento del CSR 2023-2027 e nel bando oppure nelle Tipologie di spesa descritte nella scheda degli interventi specifici LEADER e nel relativo bando

- relative a un'operazione che è stata oggetto di un provvedimento di concessione dell'aiuto (cfr. Sezione I, paragrafo 3.3).

Tuttavia, al fine di salvaguardare l'effetto incentivante dell'aiuto, sono considerate ammissibili le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività e ha sostenuto le relative spese solo dopo la presentazione della domanda di aiuto. Per attività già avviate si intende:

- relativamente alle strutture, aver iniziato i lavori di scavo, fondazioni, avere un fabbricato al grezzo da completare con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi;
- per gli acquisti di macchinari ed attrezzature, aver già sottoscritto la conferma d'ordine o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura.

Nei casi sopra descritti non è riconosciuta la spesa di proseguimento dei lavori di completamento o finitura del fabbricato o quella di acquisto del macchinario o attrezzatura.

Inoltre, nel caso degli interventi "SRH", afferenti al tipo di intervento "Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni" (art. 78 del Regolamento UE n. 2021/2115), ai fini di permettere i controlli in loco, sono considerate ammissibili le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato le attività e ha sostenuto le spese solo dopo aver ricevuto la comunicazione che la domanda di aiuto è stata finanziata.

Non sono soggette a queste limitazioni:

- le spese generali effettuate nei 12 mesi prima della scadenza per la presentazione della domanda di aiuto e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità;
- le spese connesse a interventi di emergenza o interventi di ripristino del potenziale produttivo danneggiato (SRD06, azione 2 "Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizoozie" – SRD12, azione 2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato");
- gli interventi realizzati e le spese sostenute nell'ambito dell'intervento SRG05 - supporto preparatorio per l'elaborazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER), e le spese sostenute per la preparazione delle attività nell'ambito dell'intervento specifico LEADER ISL07 "Cooperazione GAL interterritoriale e transnazionale" Azione A;
- le operazioni realizzate e le spese sostenute nell'ambito dell'Assistenza tecnica.

La domanda di aiuto riporta l'ammontare della spesa prevista per l'operazione che non può successivamente venire corretta in aumento.

Ai fini della presentazione della domanda di aiuto per gli **interventi di tipo A** valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- per le finalità di cui all'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/2116, il soggetto richiedente che abbia richiesto o già ricevuto degli aiuti per la stessa operazione o spesa ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche deve dichiararlo al momento della domanda ed impegnarsi a rinunciare nel caso la domanda di aiuto sia finanziata;
- ciascuna domanda di aiuto individuale non deve far riferimento a più interventi/azioni e/o a più soggetti, o a più imprese o a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche (UTE). Nel caso di un "pacchetto giovani" o di un "pacchetto insediamento selvicoltura" la domanda per l'intervento di insediamento (rispettivamente SRE01 e SRE03) dovrà indicare quali domande per altri interventi sono ad essa accluse;

- l'operazione deve essere cantierabile². Nel caso di operazioni che richiedono le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti, queste devono essere presenti a corredo della domanda di aiuto se non diversamente indicato dal bando.

Una spesa per essere ammissibile deve essere anche congrua e ragionevole, in altre parole deve essere di importo ragionevole e rispettosa del principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione.

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto includono la verifica della ragionevolezza dei costi utilizzando un sistema di valutazione adeguato sia in fase di ammissibilità che di liquidazione delle spese (cfr. Sezione II, paragrafo 2.5).

2.2 QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI DI TIPO A - INVESTIMENTO?

Per gli interventi di investimento le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese sono contenute nel capitolo 10 del CSR 2023/2027, in attuazione del capitolo 4.7 del PSN PAC e in conformità con le disposizioni di cui agli art. 73 e 74 del Regolamento UE 2021/2115.

Relativamente agli investimenti sono ammissibili le spese connesse alle seguenti Tipologie di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili, incluso il miglioramento fondiario;
- b) acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusa la messa in opera;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di *progettisti*³ e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) studi e piani: gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento o agli obiettivi specifici dello stesso. Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante; studi e piani sono inoltre ammissibili per interventi di cui all'art. 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115 laddove pertinenti;
- f) i costi sostenuti per la stipula di una garanzia fideiussoria finalizzata alla richiesta di anticipo obbligatorio.

Fatto salvo quanto espressamente indicato a livello di singolo intervento, **le spese generali**, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), sono ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.

² Cantierabilità: per le operazioni riguardanti investimenti strutturali, la cantierabilità è intesa come il completamento dell'iter procedurale amministrativo relativo all'autorizzazione edilizia (avere i titoli di possesso, avere trasmesso SCIA/CILA/CIL, essere in possesso del permesso di costruire, convenzioni, atti d'obbligo); per le operazioni riguardanti acquisto di macchinari, attrezzature da inserire/installare in edifici di nuova costruzione, deve essere data dimostrazione al momento della presentazione della domanda del possesso del titolo autorizzativo e prodotto in sede di saldo il certificato di agibilità. Nel caso di operazioni riguardanti opere realizzate da Ente Pubblico, il progetto esecutivo deve essere presente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

³ Sostituzione apportata con DGR n. 150 del 20/02/2024

Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione. Pertanto l'entità delle spese generali verrà rideterminata in base alla spesa accertata.

2.2.1 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

L'acquisto di un fabbricato o di un terreno costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda Intervento. Un professionista abilitato e indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Inoltre, nel caso di un fabbricato deve attestare che sia conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del richiedente.

Sempre nel caso dei beni immobili devono essere presenti anche le seguenti condizioni:

- 1. l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o europeo;*
- 2. il fabbricato deve essere in possesso dell'originario certificato di agibilità ed essere libero da ipoteche, vincoli e/o altri diritti da parte di terzi.*

Con riferimento alla condizione del punto 1, la spesa è ammissibile se, alla data di pubblicazione del bando di apertura termini di presentazione della domanda di aiuto, siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del saldo del precedente aiuto. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato o recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

Il fabbricato deve essere utilizzato per la destinazione rispondente all'intervento del CSR 2023-2027 e dal bando, per un periodo di stabilità ivi previsto.

Il costo per l'acquisto di un terreno è ammesso esclusivamente per l'acquisto del lotto/sedime di costruzione nell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", e solamente entro il 10% della spesa ammissibile dell'operazione.⁴

2.3 QUALI SONO LE SPESE NON AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI DI TIPO A - INVESTIMENTO?

2.3.1 LE SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno ai sensi dell'art. 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 150 del 20/02/2024

- 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 - investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
 - investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento.

Il PSN PAC nel paragrafo 4.7.1 prevede come non ammissibili anche le seguenti spese:

- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.

Oltre a queste, in continuità con le precedenti programmazioni, è prevista nel CSR 2023-2027 la non ammissibilità anche per:

- i semplici investimenti di sostituzione (cfr. Sezione II, paragrafo 2.3.2);
- l'acquisto di materiale usato (cfr. Sezione II, paragrafo 2.3.3);
- l'acquisto di terreni, con la sola eccezione per l'intervento SRD13 entro il 10% della spesa ammissibile (cfr. sezione II, paragrafo 2.2.1).
- l'acquisto di beni immobili usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto (cfr. sezione II, paragrafo 2.2.1);
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari se non diversamente indicato nella scheda intervento/azione del bando;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, se la richiesta di anticipo non è obbligatoria nel bando;
- le spese correlate alla domanda di aiuto, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, che riguardino opere e lavori pubblici, restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

2.3.2 INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE

Gli investimenti di sostituzione non sono una spesa ammissibile, sempre che non siano intesi all'interno di operazioni che riguardano le ristrutturazioni previste nell'intervento ISL04 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali".

Sono previste le seguenti fattispecie:

1. Fabbricati⁵

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall'amianto;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti tecnologici)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nei cataloghi di vendita da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando.

È ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

È ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

3. Colture arboree

⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 150 del 20/02/2024

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

2.3.3 MATERIALE USATO

L'acquisto di materiale usato non è una spesa ammissibile. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono classificabili tra i beni "nuovo di fabbrica". Per beni "nuovo di fabbrica" si intendono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

2.3.4 CONTRIBUTI IN NATURA

Ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento (UE) 2021/2115, il PSN PAC al paragrafo 4.7.3 stabilisce che contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

In tal caso si applicano le seguenti condizioni:

- che i contributi in natura consistano in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario, qualora questo sia un imprenditore individuale agricolo o forestale e/o un membro della sua famiglia; o, nel caso di società di persone, sia un socio operante nell'impresa e/o un membro della famiglia dei soci. È in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative, non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie;
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;
- nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario regionale delle opere agroforestali e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia o, nel caso della società di persone, del/i socio/i;
- non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie;
- i lavori non devono essere collegati a interventi di ingegneria finanziaria.

Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

Le tipologie di intervento per le quali tali prestazioni di lavoro volontario risultano riconoscibili sono specificamente previste nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che egli/ella stesso/a, se imprenditore agricolo o forestale, e/o i membri della sua famiglia o i soci, nel caso di una società di persone, intendono fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile per la prestazione di lavoro proprio da parte del richiedente è definita in base all'effettiva capacità degli stessi di eseguire il lavoro, e ai valori indicati specificatamente nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

Per l'erogazione del saldo il beneficiario dichiara l'effettivo ammontare del lavoro prestato volontariamente.

Il valore delle prestazioni di lavoro volontarie non retribuite, è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle tariffe previste nel prezzario regionale delle opere agroforestali

2.4 ALTRE REGOLE SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

2.4.1 IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE

L'IVA non è ammessa al sostegno. Fa eccezione l'IVA sostenuta dai seguenti beneficiari: Regione del Veneto, Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) e, se del caso, i GAL per le attività di gestione e animazione (SRG06 azione B), e per le attività di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale (Intervento specifico LEADER ISL07 - azione A).

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile solamente nei seguenti casi:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 bis del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale.

2.4.2 LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Il ricorso al leasing non è ammissibile.

2.4.3 ECONOMIE O MAGGIORI SPESE

Nel caso in cui le spese previste dall'operazione siano state interamente realizzate, l'obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa (o ribassi d'asta nel caso di beneficiario ente pubblico o organismi di diritto pubblico) non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

2.4.4 SPESE DI GESTIONE E SPESE PER STUDI E PIANI

Fatto salvo quanto espressamente precisato da ciascun intervento, per gli interventi di Tipo A "Altro" che prevedono il sostegno a **spese di gestione** (ai sensi degli articoli 77, 78, e dell'articolo 70 relativamente alla gestione di risorse genetiche, del Reg. (UE) n. 2021/2115), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

- a) spese di costituzione e di funzionamento;
- b) spese di personale;

- c) spese di formazione;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

Gli **studi e i piani di sviluppo e/o di gestione** (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario nell'ambito di

- interventi di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115 (tipo di intervento SRD), sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante.
- nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115 (tipo di intervento SRH), laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

2.4.5 ANTICIPI

In accordo con l'art. 44, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/2116, i beneficiari di operazioni finanziate in interventi di investimento (art. 73 e 74 del Regolamento UE 2021/2115) e di cooperazione (art. 77 del Regolamento UE 2021/2115) possono chiedere il versamento di un anticipo pari al 50% dell'aiuto pubblico concesso.

Nel caso di **operazioni realizzate da enti pubblici o organismi di diritto pubblico** (comuni, unioni di comuni, province e regione) l'anticipo è calcolato sulla base dell'aiuto pubblico determinato sulla base dell'importo che deriva da tutte le operazioni di affidamento dei servizi e/o opere e/o lavori, a cui vanno aggiunte le eventuali spese generali rideterminate sull'importo aggiudicato (cfr. Sezione II, paragrafo 2.8.3).

Fa eccezione il GAL che, nell'ambito dell'intervento SRG06 Azione B), sulla base del piano di finanziamento approvato con il PSL, può richiedere un anticipo del 25% dell'aiuto pubblico concesso, nell'entità e nei tempi definiti sul bando di selezione

Ai sensi degli art. 64 del Regolamento (UE) 2021/2116 e dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/128, al capitolo 4.7.3 del PSN PAC è stabilito che il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di un beneficiario pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall'organo decisionale dell'ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo viene revocato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Nel caso dei beneficiari pubblici, il termine di quattro mesi decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di aggiudicazione dei servizi e/o opere e/o lavori.

Entro lo stesso termine, il beneficiario (ad esclusione del GAL con riferimento all'aiuto concesso ai sensi dell'intervento SRG06 azione B) può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

Nei casi in cui il bando preveda l'anticipazione obbligatoria, qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

Coerentemente con l'art. 28 del Regolamento delegato (UE) 2022/127, lo svincolo della fideiussione avviene sulla base della presentazione dello stato di avanzamento che documenti una spesa pari o superiore all'anticipo ricevuto. Tuttavia, su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento che accerta la conclusione dell'operazione.

2.4.6 ACCONTI E SALDI

Acconti

Per gli Interventi di Tipo A, l'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

Ai fini della concessione dell'acconto, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa.

L'importo massimo dell'aiuto riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso.

Su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione del progetto, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo in fase di saldo.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione.

Per le operazioni che prevedono l'aiuto in base a costi semplificati, il raggiungimento dell'importo minimo di spesa è calcolato in base al livello di avanzamento delle attività se non diversamente specificato nel bando.

Relativamente all'Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale" dell'intervento SRG06 (LEADER), sulla base del piano di finanziamento approvato con il PSL, a conclusione di ciascun anno solare, il GAL presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo la domanda annuale di acconto, comprendente la rendicontazione delle spese sostenute l'anno solare precedente sulla base della quale viene determinata l'entità dell'acconto.

Su richiesta del GAL l'importo dell'acconto può essere cumulato all'anticipo già accordato; in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata se non a seguito della conclusione delle attività del GAL.

L'importo complessivo degli acconti e dell'eventuale anticipazione erogata non può superare il 90% della spesa pubblica totale prevista per l'azione B dal PSL approvato per l'intero periodo di programmazione.

Per gli interventi SRA16 e SRA31 che prevedono un piano finanziario pluriennale, a conclusione di ciascun anno di intervento, il beneficiario presenta la domanda annuale di acconto entro il 28 febbraio dell'anno successivo. La domanda annuale di pagamento contiene la rendicontazione delle spese sostenute l'anno precedente sulla base della quale viene determinata l'entità dell'acconto.⁶

Saldi

Se non diversamente specificato nel bando, i termini per la richiesta di saldo sono i seguenti:

- 7 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
- 24 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

I termini per la presentazione delle richieste di saldo per operazioni finanziate negli Interventi a investimento nell'ambito del Pacchetto Giovani e del Pacchetto insediamento forestale sono di 36 mesi.

I termini di cui ai capoversi precedenti decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Relativamente all'Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale" dell'intervento SRG06 (LEADER), sulla base del piano di finanziamento approvato con il PSL, a conclusione dell'ultimo anno di attività secondo il bando di selezione, il GAL presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo la domanda di saldo, comprendente la rendicontazione delle spese sostenute l'anno precedente.

Per le operazioni a investimento deve essere effettuata almeno una visita sul luogo (*in situ*) per verificare la realizzazione dell'operazione stessa.

La visita *in situ* può non essere eseguita nel caso una operazione sia compresa nel campione selezionato per il controllo *in loco* da svolgere secondo le disposizioni del capitolo 7.3.2 del PSN PAC.

In caso di impossibilità di effettuare visite *in situ*, il capitolo 7.3.2 del PSN PAC stabilisce che la realizzazione dei controlli amministrativi per gli investimenti materiali può essere supportata dalla fornitura, da parte del beneficiario, di foto georiferite, filmati o altre prove equivalenti. Nel caso in cui tali prove non consentano all'Autorità incaricata del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento, saranno eseguiti sopralluoghi presso il luogo dell'investimento.

2.5 COM'È VALUTATA LA PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELLE SPESE

2.5.1. INTRODUZIONE

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle relative a tipologie di spesa descritte in ciascuna scheda intervento del bando.

Per ciascuna operazione sono individuati puntualmente con l'istruttoria tecnico-amministrativa (istruttoria di ammissibilità), le tipologie di spesa e la spesa a ciascuna di esse pertinente.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 150 del 20/02/2024

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, quanto realizzato e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Al termine dell'operazione, accertato che quanto realizzato sia:

- a) funzionale, ovvero abbia acquisito le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione sanitarie o all'esercizio della specifica attività) e/o i macchinari e gli impianti siano funzionanti;
- b) consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda;

sono ammissibili al sostegno le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario (cfr. Sezione II, paragrafo 2.7) in relazione alla realizzazione dell'operazione finanziata così come accertato in fase di istruttoria finale al momento del saldo.

2.5.2. LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

Operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico

Nel caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico la spesa ammessa è definita in fase istruttoria sulla base del progetto presentato secondo quanto definito nel bando e indicata nell'atto di concessione.

Operazioni realizzate da privati: investimenti materiali

Nel caso di **acquisizione di beni materiali**, quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci:

- del Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o
- del Prezzario regionale opere edili della Regione del Veneto e Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici per le altre zone o
- del Prezzario regionale delle opere agroforestali,

al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto, è necessario che il soggetto richiedente dimostri di avere adottato una procedura di selezione basata su:

confronto tra almeno **tre preventivi di spesa** forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una relazione tecnico/economica che motivi in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo. Qualora la motivazione addotta non sia esauriente, è ammesso l'importo del preventivo più basso. Tuttavia, la relazione tecnico/economica non è necessaria qualora la scelta ricada sul preventivo di spesa più basso. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnico/economica deve contenere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

In alternativa ai tre preventivi, è possibile utilizzare come valori di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali quelli presenti nel **Prezzario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature**

agricole e forestali per la regione Veneto. Il prezzario non contempla tutte le voci di spesa relative a macchine e attrezzature agricole e forestali, in questo caso il richiedente deve procedere con la presentazione dei tre preventivi.

Nel caso di **realizzazione di opere edili a misura** (ad esempio, scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), dovranno essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o, per le altre zone, nei Prezzari regionali della Regione del Veneto opere edili e dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici. Nel caso in cui la voce di spesa non sia presente nel prezzario regionale dei LL.PP. può essere adottato il sistema dell'analisi prezzi allegando al computo metrico l'analisi sottoscritta dal progettista. È inoltre necessario acquisire ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad esempio, permesso di costruire, pareri organi tecnici ecc.) prima della concessione dell'aiuto così come specificato nelle schede intervento/azione.

In fase di acconto e/o saldo per l'accertamento dell'avanzamento o dell'avvenuta realizzazione dei lavori deve essere prodotto un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo estimativo iniziale, o tale da permetterne un facile raffronto, eventualmente comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal beneficiario. Alle quantità di lavori edili ed affini effettivamente eseguiti, nel computo metrico consuntivo, devono essere applicati i prezzi unitari effettivamente applicati dall'impresa costruttrice con la quale è stato sottoscritto il contratto. Oltre a tale documento, deve essere trasmessa una relazione al progetto che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale e indichi la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di contributi in natura, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro.

Operazioni realizzate da privati: altre spese

Per quanto concerne altre realizzazioni/attività, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo indipendenti (fornite da tre fornitori differenti).

Le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, ecc.), sulla modalità di esecuzione del progetto (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc.) e sui costi di realizzazione.

È necessario che il soggetto richiedente fornisca una relazione tecnico/economica che motivi in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo. Qualora la motivazione addotta non sia esauriente, è ammesso l'importo del preventivo più basso.

Tuttavia, la relazione tecnico/economica non è necessaria qualora la scelta ricada sul preventivo di spesa più basso.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, il soggetto richiedente fornisce nella relazione tecnico/economica, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, una dichiarazione nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto della richiesta di finanziamento, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, se non diversamente disposto nella scheda intervento del bando, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dall'amministrazione regionale, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a quest'ultimi. In questo caso la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intera spesa ammessa.

2.6 QUAL È IL PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE?

Sono eleggibili le spese effettuate per attività iniziate dopo la presentazione della corrispondente domanda di aiuto individuale (cfr. Sezione II, paragrafo 2.1 per le esclusioni) ed entro i termini per la conclusione dell'operazione indicati nella comunicazione di finanziabilità inviata al beneficiario.

Qualora i termini di realizzazione dell'operazione nella comunicazione siano indicati in mesi, questi si intendono a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione dell'aiuto dell'operazione individuale.

Se non diversamente specificato nella scheda intervento del bando, i termini per la realizzazione delle operazioni di investimento corrispondono ai termini indicati per la presentazione delle richieste di saldo.

Per **data di effettuazione della spesa** si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro il periodo di eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data di avvio dei lavori, successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ed entro i termini per la conclusione dell'operazione, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento, intesa come la data di valuta.

La realizzazione delle operazioni, l'effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di pagamento nei termini fissati sono considerati un **obbligo** per il beneficiario. Quindi, nel caso questi termini non siano rispettati, in fase di saldo è applicata una riduzione dell'aiuto spettante indicata nelle disposizioni regionali attuative del CSR 2023-2027 in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti a fronte di inadempienze del beneficiario.

2.7 CON QUALI STRUMENTI E CON QUALI LIMITI DAR CORSO AD UNA SPESA?

Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente, ad esclusione dei contributi in natura (cfr. Sezione II, paragrafo 2.3.4) e delle operazioni per le quali è prevista la liquidazione in base ai costi semplificati. In quest'ultimo caso l'entità dell'aiuto liquidato è stabilita in base a quanto effettivamente realizzato, nei limiti dell'aiuto concesso. Tuttavia, l'applicazione di costi semplificati nel riconoscimento delle spese, non esonerano il beneficiario dall'obbligo di osservare appieno tutte le norme UE e nazionali applicabili come quelle in materia di pubblicità, di appalti pubblici, di pari opportunità, di ambiente sostenibile, di aiuti di Stato, ecc..

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente anche l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili corrispondenti ai pagamenti effettuati. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero

- della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di acquisto di beni immobili è ammesso l'uso di assegni circolari non trasferibili, a condizione che gli assegni circolari siano emessi, in data successiva alla domanda di aiuto, movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto e inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso, oltre che allegare l'estratto conto;
 - e) mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
 - h) Pagamenti effettuati tramite carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;

- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46, D.Lgs. n. 385/93), viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per **contanti o con criptovalute**
2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente **mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;**
3. i pagamenti sono stati effettuati da **soggetti diversi dal beneficiario** o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo **sia inferiore a 50 euro**
5. compensazione tra debiti e crediti se non per il pagamento di oneri versati con F24.

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionali, per le finalità di cui all'articolo 34 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento del saldo. Il periodo di tempo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione.

La conservazione dei documenti giustificativi è obbligatoria anche nel caso di operazioni per le quali è prevista la liquidazione in base ai costi semplificati.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatturazione elettronica

Tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Stabilità 2018, vale nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business) e pure nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i soggetti esonerati per il periodo 1 luglio 2022 - 1 gennaio 2024 si applica quanto disposto dall'articolo 18 D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 "Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici".

Restano esonerati i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, per il rispetto del principio del “no double funding”, il beneficiario finale ha l’onere di chiedere che le fatture elettroniche emesse per beni o servizi che ha acquisito, rechino nel campo note il CUP (Codice Univoco di Progetto).

Tuttavia per la concessione di “incentivi a unità produttive” o di “contributi a soggetti diversi da unità produttive” (ad esempio, persone fisiche o associazioni non profit), il CUP deve essere richiesto dall’Amministrazione pubblica che decide quali sono i beneficiari degli aiuti.

Quindi, questi beneficiari, nel caso le fatture elettroniche siano emesse successivamente alla presentazione della domanda ma antecedente la finanziabilità, al momento della presentazione della prima domanda di pagamento allegano un documento utile ad integrare i dati mancanti nei documenti originari emessi in quel lasso di tempo.

Nel caso di soggetti pubblici si veda la Sezione II, paragrafo 2.9.

Sono escluse da questo obbligo le fatture relative:

- alle spese generali effettuate nei 12 mesi prima della scadenza per la presentazione della domanda di aiuto e connesse alla progettazione dell’operazione;
- le spese connesse a interventi di emergenza o interventi di ripristino del potenziale produttivo, in conseguenza a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche sostenute dalla data in cui si è verificato l’evento;
- e le spese sostenute per la preparazione delle attività di cooperazione LEADER nell’ambito dell’intervento SRG06.

2.8 CRITERI GENERALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

2.8.1 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

(Capitolo 10 e schede intervento del CSR 2023-2027)

Per stabilità dell'operazione si intende il periodo in cui non è ammesso il cambio di destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento oggetto dell'operazione.

I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione dell'oggetto dell'investimento, fatte salve indicazioni specifiche presenti nella scheda intervento:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili;
 - 3 anni per gli investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature, e per gli investimenti non produttivi.
- Il periodo di stabilità si calcola dalla data di pagamento del saldo al beneficiario.

L'aiuto è rimborsato laddove accada:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del territorio regionale; e/o
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e/o
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per l'intervento.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'aiuto non è rimborsato quando avvenga la cessazione dell'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

2.8.2 LIMITI DI CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI

Ai fini dell'articolo 36 del Regolamento (UE) 2021/2116, nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto o alla concessione dell'aiuto del CSR 2023-2027 a un'operazione, il beneficiario acceda ad altro strumento di sostegno pubblico per la medesima operazione/spesa, l'aiuto che potrà ricevere è limitato al differenziale positivo tra l'aliquota (in percentuale) massima prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115, per il tipo di intervento/azione in questione, e l'aliquota (in percentuale) dell'aiuto concesso nell'ambito del CSR 2023-2027.

Per sostegno pubblico si intende *“qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, dal bilancio dell'Unione relativo ai fondi SIE, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico. Tale contributo pubblico comprende anche esenzioni dall'onore fiscale”*⁷.

Ai fini dell'articolo 36 del Regolamento (UE) 2021/2116, tenuto conto anche di quanto disposto al paragrafo 2.1 (Sezione II) relativamente a divieti e limitazioni al momento della presentazione della domanda di aiuto, la verifica che il beneficiario non abbia ottenuto per la stessa operazione/spesa ulteriori aiuti è effettuata al momento del pagamento del saldo dell'aiuto.

⁷ Rif. nota Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Ref. Ares(2020)6839797 - 17/11/2020.

2.8.3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

1. il cambio del beneficiario,
2. il cambio della sede dell'investimento o delle superfici oggetto di impegno,
3. modifiche tecniche sostanziali degli investimenti o delle attività approvati/e,
4. modifica della tipologia degli investimenti o delle attività approvati/e.

Per quanto riguarda la variante di cui al punto 1 – **cambio del beneficiario**, si veda la Sezione II, paragrafo 2.8.4 in cui è disciplinata tale fattispecie.

Nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti all'operazione.

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibili modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del CSR 2023-2027 e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che, nell'ambito della medesima operazione finanziata, possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo. La modifica non sostanziale va motivata e corredata da documenti comprovanti la congruità della spesa della soluzione proposta.

Le modifiche non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, devono essere autorizzate prima del termine per la conclusione dell'operazione, pena la non ammissibilità della spesa. Pertanto, il beneficiario deve richiedere preventivamente all'ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale modifiche non sostanziali all'operazione ammessa a finanziamento.

Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, le modifiche in corso d'opera in caso di opere e di lavori pubblici potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 120, commi 1 e 3, del D. Lgs n. 36/2023.

Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al citato art. 120 D. Lgs n. 36/2023.

Per il finanziamento delle modifiche sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori appaltati.

2.8.4 VARIABILITÀ DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La variazione del soggetto titolare di una domanda di aiuto può avvenire solamente nei casi di fusione societaria (art. 2501 c.c.), scissione societaria (art. 2506 c.c.), conferimento d'azienda in società, cessione di azienda, cessione di ramo di azienda, affitto d'azienda (art 2562 cc).

Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di aiuto nei casi succitati si applica la seguente disciplina:

- A. Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando, il subentro di un soggetto a un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comporta per il subentrante la presentazione di una nuova domanda. La nuova domanda dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

- B. Nel periodo compreso tra la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto indicati o nel bando e la data di adozione del provvedimento di concessione, il subentro di un soggetto a un altro soggetto comporta la decadenza del beneficiario dall'aiuto in relazione alla domanda presentata.
- C. Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione e la data di erogazione del saldo, qualora al beneficiario originario subentri un altro soggetto quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che:
- dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità;
 - dimostri di aver ottenuto la stessa valutazione in applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che
 - sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente nella propria domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo aiuto, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per proporre l'eventuale impugnazione del provvedimento di diniego. Esso comunica altresì al cedente l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo.

- D. Nel caso in cui nel periodo compreso tra la data di erogazione del saldo e la data di scadenza del periodo di stabilità dell'operazione (cfr. Sezione II, paragrafo 2.8.1), al beneficiario originario subentri un altro soggetto, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio.

Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di decadenza dell'aiuto nei confronti del subentrante stesso.

Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo il procedimento di decadenza dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti come previsto dalle disposizioni regionali su riduzioni e sanzioni degli aiuti.

Nei casi previsti nei punti C. e D. il subentrante deve comunicare all'ufficio istruttore l'avvenuta stipulazione entro 30 giorni dalla data di stipula dei relativi atti/contratti.

Il beneficiario è in ogni caso tenuto a comunicare all'amministrazione l'eventuale avvenuta stipulazione, in data successiva al provvedimento di concessione del contributo, di qualsiasi negozio giuridico avente ad oggetto il bene finanziato.

Al ricorrere di tali circostanze l'altro contraente (cessionario) è tenuto a presentare domanda di subentro che potrà essere accolta dall'Amministrazione, all'esito del relativo procedimento amministrativo, ove il negozio giuridico concluso rientri nella casistica di cui al primo periodo del presente paragrafo e sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti.

Nel caso in cui l'amministrazione, a seguito di controllo, dovesse accertare l'inadempimento di tale obbligo essa avvierà comunque nei confronti del beneficiario (cedente) il procedimento di decadenza dal contributo percepito a prescindere dalla circostanza che il negozio stipulato sia astrattamente idoneo rientrando nella casistica descritta nel primo periodo del presente paragrafo.

2.9 OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

La normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:

- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale

- i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La normativa comunitaria in materia di appalti è stata recepita da principio con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 abrogato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che è entrato in vigore il 19 aprile 2016. Il D. Lgs. n. 50/2016 è stato abrogato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023 fermo restando le disposizioni finali dell'art. 226.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Una volta esperite le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto aggiudicatore e la sottoscrizione del relativo contratto, il beneficiario comunica al responsabile del procedimento di AVEPA l'avvenuta aggiudicazione indicando il quadro economico rideterminato o l'importo dell'aggiudicazione.

Il quadro economico rideterminato non può comportare una spesa ammessa e un contributo concesso superiori a quelli originariamente finanziati.

È ammesso l'utilizzo del ribasso d'asta esclusivamente per la revisione dei prezzi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art.60, c.5 lettera b del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Codice Unico di Progetto (CUP)

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero del codice costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che identifica il progetto di investimento pubblico, è effettuata dall'ente pubblico o dall'organismo di diritto pubblico prima di presentare la domanda di sostegno per la realizzazione di una operazione a valere sul CSR 2023-2027 e deve essere comunicato al responsabile del procedimento competente per l'istruttoria entro 60 giorni dalla chiusura del bando.

Si precisa che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto. L'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico, inoltre, ha l'obbligo di verificare che anche i soggetti esterni, coinvolti a vario titolo nella realizzazione (ditte aggiudicatrici degli appalti di forniture), richiamino il CUP su tutta la documentazione di loro pertinenza⁸.

Il codice CUP va richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (PCM-DIPE), via WEB, attraverso il seguente portale: <https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>.

⁸ Si rimanda alla normativa nazionale di riferimento per approfondire gli obblighi e le responsabilità in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si consiglia di consultare il portale ANAC per qualsiasi aggiornamento in merito: <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilità-dei-flussi-finanziari>.

3. CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI TIPO C

3.1 PRINCIPIO DEL “NON-DOPPIO FINANZIAMENTO” (NO DOUBLE FUNDING)

Con le domande di aiuto e pagamento 2023 per gli Interventi a superficie e a capo sono operative le disposizioni della Politica Agricola Comune 2023-2027, caratterizzata dai seguenti elementi:

- condizionalità rafforzata, costituita da una *baseline* di Criteri di Gestione Obbligatoria CGO e Buone condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA più impegnativa rispetto a quella della programmazione 2014-2022;
- pagamenti diretti del FEAGA in forma di “ecoschemi” (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali), che costituiscono un aiuto per l'adozione di impegni che vanno al di là dei requisiti di condizionalità (CGO e BCAA), e che sono attuati direttamente sulla base del PSN PAC;
- pagamenti agro-climatico ambientali di sviluppo rurale (FEASR), che compensano i costi aggiuntivi e i mancati redditi per l'adozione di impegni più avanzati, che vanno al di là dei requisiti di condizionalità e degli impegni oggetto degli ecoschemi, di cui ai punti precedenti, e che sono attuati a livello regionale dal CSR 2023-2027.

In questa architettura, per quanto riguarda tutti gli interventi a superficie del CSR 2023-2027 (tipi SRA, SRB e SRC, i quali richiedono il rispetto della baseline di condizionalità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento UE 2021/2116), è necessario assicurare il principio di “non doppio finanziamento” (*no double funding*) di cui all'art. 36 del Regolamento UE 2021/2116.

Per escludere il doppio finanziamento, pertanto, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni tra ecoschemi e interventi di sviluppo rurale, nel calcolare i pagamenti per gli interventi dello sviluppo rurale, deve essere dedotto l'importo che compensa l'impegno dell'ecoschema che si sovrappone con uno degli impegni dello sviluppo rurale.

Nei bandi degli interventi del CSR 2023-2027 sono indicate le condizioni e la disciplina in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni.

Il richiedente l'aiuto per gli interventi/azioni a superficie e a capo del CSR 2023-2027 nell'indicare nella domanda di aiuto e/o pagamento i contenuti relativi alle superfici e agli utilizzi, deve tener conto che gli stessi saranno oggetto di verifica con i corrispondenti contenuti inseriti nella domanda per i pagamenti diretti (DU), e che quest'ultimi saranno presi a riferimento per il calcolo delle detrazioni relative alla sovrapposizione degli impegni rispetto agli ecoschemi.

3.2 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista la modifica degli impegni agro climatico ambientali per le operazioni finanziate:

- in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di baseline, di cui all'art. 70, comma 3, al di là dei quali devono andare gli impegni degli interventi agro climatico ambientali di sviluppo rurale, oppure
- in caso di modifica degli impegni relativi agli ecoschemi (art. 70, comma 3, lett. d), al fine di evitare il doppio finanziamento di un medesimo impegno.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti.

Alle operazioni con impegni agro climatico ambientali che si estendono al di là del periodo del PSN PAC, è prevista la modifica degli impegni agro climatico ambientali al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

3.3 PRESENTAZIONE TARDIVA E MODIFICA DELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

La domanda di aiuto o la domanda di pagamento per interventi a superficie o a capo deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno⁹, salvo individuazione di un diverso termine con norma europea o nazionale.

In caso di presentazione tardiva della domanda di aiuto o di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 42 del 17/03/2023 e s.m.i., relativamente alla riduzione dei pagamenti e alla ricevibilità della domanda.

La modifica di domande di aiuto o di pagamento oltre il termine ultimo per la presentazione della domanda è disciplinato dall'articolo 1 del Decreto MASAF n. 185101 del 30/03/2023 "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022", e s.m.i.

3.4 ESTENSIONE, TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPEGNO

Non sono ammesse ulteriori tipologie di adeguamento degli impegni assunti dai beneficiari, tranne nel caso di proroga annuale fino alla durata massima dell'impegno consentita dai regolamenti di riferimento e tranne il caso previsto al Capitolo 10 del CSR 2023/2027 ("Disposizioni comuni alle operazioni a superficie o a capo d'allevamento" in coerenza con quanto riportato nel capitolo 4.7.4 del PSN PAC), qualora il beneficiario non possa rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di una operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità. In quest'ultimo caso è ammesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento è impossibile, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

Non è ammessa la possibilità di variazione della superficie oggetto d'impegno, salvo deroghe presenti nelle specifiche schede intervento.

In particolare, nel caso degli interventi pluriennali, deve essere mantenuta per tutto il periodo d'impegno la superficie (o il numero di capi) oggetto di impegno ammessi a sostegno il primo anno, salvo la seguente tolleranza definita dal Capitolo 4.7.3 del PSN PAC: nell'istruttoria di ogni domanda di pagamento annuale è tollerata una riduzione massima pari al 20% rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno. In caso di "appezzamenti fissi"¹⁰, non sono ammesse compensazioni di superficie.

Se la riduzione della SOI rimane entro tale soglia, non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti. Se la riduzione della SOI supera tale soglia, l'impegno decade e sono recuperati gli importi erogati negli anni precedenti per l'operazione.

Per il solo intervento SRA14/ACA14, si applica una tolleranza massima pari al 50% rispetto al numero di capi ammessi al primo anno; tuttavia, si applicano riduzioni dell'aiuto dettagliate nelle disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni per l'intervento specifico.

⁹ Art. 7 del Decreto MASAF .n. 147385 del 09/03/2023 e s.m.i.

¹⁰ PSN PAC, par. 4.7.3: *nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.*

In caso di aumento della superficie aziendale, in corso di esecuzione di un impegno, non è ammessa la possibilità di estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva o la sostituzione dell'impegno originario con uno nuovo che ricomprenda la superficie iniziale. Il beneficiario che desideri estendere l'impegno a ulteriori ettari, dovrà presentare domanda per la nuova superficie su eventuale bando aperto.

Durante il corso di esecuzione dell'impegno non è possibile la trasformazione dello stesso in un altro impegno relativo agli interventi a superficie, sebbene presente nel CSR 2023-2027.

3.5 VARIABILITÀ DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia secondo il momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda.

A) Dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. Ciò comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata dal cedente.

B) Periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo. Il subentro può avvenire, in applicazione del capitolo 4.7.3 del PSN PAC relativamente al cambio del beneficiario e alla cessione d'azienda, nel caso in cui:

- il cessionario comunichi l'avvenuta cessione entro i termini previsti per la presentazione della domanda di conferma annuale e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;
- l'ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Qualora il cessionario non subentri all'impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

3.6 AMMISSIBILITÀ DEI PAGAMENTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità e i pagamenti degli aiuti sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/2116.

In relazione ai pagamenti di anticipi e saldi, si applica l'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173 e l'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/2116.

4. CRITERI GENERALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI E ALLE SPESE PER TUTTI GLI INTERVENTI

4.1 AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SECONDO L'UBICAZIONE

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

Tuttavia, potranno essere finanziate operazioni che si svolgano al di fuori della regione, ma sempre all'interno dell'Unione Europea, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- le operazioni contribuiscano agli obiettivi del PSN PAC (art. 79, comma 5 del Regolamento UE 2021/2115);
- le operazioni siano a vantaggio di soggetti localizzati nel territorio regionale,
- l'importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR previsto per la Regione,
- il Comitato di monitoraggio regionale abbia dato parere positivo per l'intervento interessato.

L'AdG regionale individua gli interventi o le azioni che potenzialmente possono finanziare operazioni che si svolgono in tutto o in parte al di fuori della regione e comunica alla Comitato di monitoraggio regionale tale possibilità e come per questi tipi di operazione questo possa comportare un vantaggio.

In fase di predisposizione dei bandi devono essere chiaramente individuati gli interventi svolti all'interno della regione e quelli all'esterno, in modo che le spese rendicontate siano chiaramente attribuibili. L'AdG monitora tali spese per verificare il non superamento della percentuale indicate al secondo trattino.

4.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- l'espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- una calamità naturale grave o un evento biotico quale l'emergenza epidemiologica, che colpisca seriamente l'azienda;
- la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento.

Tuttavia, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico o biotico grave, colpisca un'area ben determinata, all'intera zona colpita da tale calamità o evento può essere riconosciuta la circostanza eccezionale mediante specifico provvedimento amministrativo.

Per calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda si intende un evento abiotico (terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, guerre, disordini interni e scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese) che determini o una delimitazione in base alla normativa sul Fondo di Solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo, 2004, n. 102, o l'inaccessibilità temporanea o definitiva del sito in cui è localizzata l'operazione finanziata e tale condizione venga accertata da autorità competente o dal responsabile di procedimento.

Per emergenza epidemiologica si intende un evento biotico che, a causa delle limitazioni disposte dalle autorità nazionali, regionali o comunali (quali le misure obbligatorie di contenimento), determina l'impossibilità di portare a termine un'operazione o di adempiere agli impegni. È riconosciuto quale evento biotico anche l'attacco di predatori, riconosciuto dalle autorità competenti, che riduca la consistenza zootecnica.

Per gli interventi poliennali a superficie o a capo, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto. Tuttavia, se il beneficiario è incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo non è erogato per gli anni durante i quali si sono verificate le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Per gli altri interventi, nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento possono proseguire negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Nel caso di decesso o di incapacità professionale di lunga durata che colpisce il richiedente di una domanda di aiuto prima della concessione dell'aiuto, è ammesso il trasferimento della domanda ad altro soggetto avente titolo.

4.3 ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116 le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione e prima del termine dell'istruttoria in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda di aiuto non sono considerabili errori palesi:

- CUA: errata o mancata indicazione,
- Partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione,
- Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento,
- Tipologie di spese/spese componenti l'operazione: errata o mancata indicazione,
- Superfici oggetto dell'impegno: errata o mancata indicazione
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta:

- della tipologia della spesa o dell'importo della spesa, o della superficie, indicato/a per difetto dal soggetto richiedente nella domanda di aiuto,
- del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

4.4 SANZIONI E RIDUZIONI

Per tutti gli Interventi dello sviluppo rurale, la normativa comunitaria e nazionale prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione. Per quanto riguarda le riduzioni, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116, la normativa nazionale di riferimento è costituita dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., recante attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 relativamente alla riduzione

dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della PAC, e dai relativi decreti attuativi del MASAF. L'applicazione di tali norme agli interventi del CSR 2023-27 avviene attraverso disposizioni specifiche regionali che riportano le modalità di valutazione delle inadempienze rispetto agli impegni assunti dal beneficiario con l'adesione all'intervento, e le conseguenti percentuali di riduzione applicate.

Per "inadempienza" o "infrazione" si intende qualsiasi inottemperanza rispetto a condizioni di ammissibilità, impegni o, qualora pertinenti alla concessione dell'aiuto, obblighi stabiliti dalla normativa dell'UE o da quella nazionale.


Di seguito è riassunto come sono declinati, per le condizioni di ammissibilità e gli impegni, i controlli per tipologia di intervento, e fase di avanzamento dell'operazione.

Per **gli interventi Tipo A connessi a investimenti** (anche qualora attuati all'interno di un pacchetto giovani) gli adempimenti e i controlli sono così stabiliti (si veda la figura seguente):


- Se non diversamente indicato nel bando o nelle disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni, le condizioni di ammissibilità del beneficiario e/o dell'operazione devono essere mantenute fino al pagamento del saldo; sono pertanto oggetto di controlli amministrativi sulla domanda di saldo finale (oltre che nell'istruttoria della domanda di aiuto) e di controllo in loco. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a queste condizioni di ammissibilità è la revoca totale dell'aiuto.
- Gli impegni devono essere mantenuti fino al pagamento del saldo finale, quindi sono oggetto di controlli amministrativi sulla domanda di saldo finale e di controllo in loco. Il bando può definire quali sono gli impegni che devono essere mantenuti oltre la data del pagamento del saldo per un periodo definito ad hoc. In questo caso, tali impegni sono soggetti anche a controlli ex post, successivi al pagamento del saldo. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a impegni è una riduzione proporzionata dell'aiuto che può arrivare fino al 100% (revoca totale).
- Nel Periodo di stabilità dell'operazione (PSO), ai sensi Capitolo 10 e dalle schede intervento del CSR 2023-2027, l'intervento non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione. Questa e le altre condizioni di stabilità dell'operazione riportate nel CSR sono oggetto di controlli ex post, successivi al pagamento del saldo. In caso venga accertato che sia stata compromessa la stabilità dell'operazione, si applica un recupero proporzionato dell'aiuto che può arrivare fino al 100% (revoca totale).

Per gli interventi **Tipo A non connessi agli investimenti**, valgono le stesse considerazioni viste per gli Interventi connessi a investimenti, escluse quelle per il periodo di stabilità dell'operazione.

Interventi “Tipo A” connesse a investimenti.
 Controlli, riferimenti e conseguenze delle inadempienze.




Interventi “Tipo A” non connesse a investimenti.
 Controlli, riferimenti e conseguenze delle inadempienze.



Per gli **interventi Tipo B, a somma forfettaria**, a prescindere dal momento in cui è pagato l'aiuto, occorre ricordare che possono essere previsti impegni che vanno al di là del termine fissato per completare l'operazione. Qualora si tratti di un intervento di primo insediamento attivato con modalità a pacchetto (es. pacchetto giovani), il seguente schema si applica comunque al solo intervento di primo insediamento, mentre gli altri interventi connessi seguono lo schema del proprio tipo.

Interventi "Tipo B", a somma forfettaria.
Controlli, riferimenti e conseguenze delle inadempienze.



Per **gli interventi Tipo C, a superficie o a capo d'allevamento**, occorre considerare che, tra il provvedimento di concessione di aiuto e il pagamento finale, intercorrono 5 anni di impegno scanditi dalle relative domande di pagamento annuale. **Fanno eccezione gli interventi con forma di indennità annuale (SRB01 e SRC03 nel CSR 2023-27) a cui si aderisce con la presentazione di una domanda di aiuto annuale.** Pertanto adempimenti e controlli si possono così riassumere:


- le condizioni di ammissibilità del beneficiario e/o dell'intervento devono essere rispettate secondo le indicazioni del bando. Il mancato rispetto delle condizioni al momento dell'istruttoria della domanda di aiuto preclude alla concessione dello stesso. Se non diversamente indicato nel bando o nelle disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni, le condizioni di ammissibilità del beneficiario e/o dell'operazione devono essere mantenute fino al termine del periodo di impegno; queste sono oggetto di controlli amministrativi sulle domande di pagamento annuali, e di controllo in loco lungo il periodo d'impegno. In tal caso, l'accertamento di un'inadempienza rispetto a queste condizioni di ammissibilità provoca la decadenza dell'aiuto.
- Gli impegni devono essere mantenuti lungo tutto il periodo d'impegno (31 dicembre dell'ultimo anno) e sono oggetto di controlli amministrativi sulle domande di pagamento annuali e di controllo in loco

lungo il periodo d'impegno. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a impegni è una riduzione proporzionata dell'aiuto annuale che può arrivare fino al 100% (revoca totale).

Per gli interventi Tipo C sono previste anche sanzioni connesse alla dichiarazione delle superfici o del numero di animali, e conseguenze in caso di mancata presentazione della domanda di *pagamento* annuale (eccetto gli interventi SRB01 e SRC03, a cui si aderisce con la presentazione di una domanda di *aiuto* annuale,).

Interventi "Tipo C", a superficie o a capo d'allevamento.

Controlli, riferimenti e conseguenze delle inadempienze.



4.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, agli articoli 5 e 6, dispone norme particolareggiate relative alla responsabilità dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando, in conformità alle specifiche riportate all'Allegato II del citato Regolamento 2022/129:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, rispettando le disposizioni presenti nell'Allegato III del citato Regolamento 2022/129 e applicando le linee guida operative sugli obblighi di informazione che vengono approvate da parte dell'Autorità di Gestione regionale.

5. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI E SPESE NEL CASO DI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS”

Come stabilito all'articolo 145 del regolamento UE n. 2021/2115, al sostegno previsto nel quadro del regolamento UE n. 2021/2115 si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE relativi alle norme europee sugli aiuti di Stato. Sono tuttavia esclusi dall'applicazione di detti articoli del TFUE gli aiuti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, ovvero gli aiuti relativi alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli come elencati in allegato I del TFUE.

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Tuttavia, la norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, un intervento che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva

Ai fini dell'attuazione degli Interventi del CSR 2023-2027 le regole codificate per gli aiuti di Stato per quanto pertinenti sono applicate agli aiuti cosiddetti “*de minimis*”.

Nel capitolo 11 del CSR 2023-2027, in ciascuna scheda intervento si chiarisce se l'intervento è assoggettato alla normativa sugli aiuti di stato o al “*de minimis*”, e le norme di riferimento dell'Unione.

In particolare, agli interventi del CSR 2023-2027 si applicano in via principale le seguenti norme:

- 1) Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 485/01 “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 485/01 del 21/12/2022;
- 2) Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/01 del 21/12/2022;
- 3) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- 4) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;
- 5) *Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;*¹¹

Ai regimi autorizzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche di tali norme.

5.1 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I REGIMI DI AIUTO DI STATO

Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti

¹¹ Integrazione apportata con DGR n. 150 del 20/02/2024

I bandi di finanziamento e l'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi alle regole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette norme e il riferimento agli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per gli interventi del CSR 2023-2027 che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato, il richiedente/beneficiario dell'aiuto è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di Stato in base al quale gli è concesso l'aiuto.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

Per questi tipi di aiuto, i bandi definiscono le specifiche norme e riferimenti necessari a stabilire qual è il tasso di riferimento ed il metodo di calcolo dell'ESL.

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione.

È il caso, ad esempio, dei premi pluriennali per il mancato reddito ed i costi di manutenzione previsti dagli interventi di imboscamento.

Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti e stabilito in base alle disposizioni della Commissione europea pubblicate al seguente link:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en

Il riferimento metodologico al fine dell'attualizzazione degli aiuti erogati in più quote è la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in base alla quale:

“Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.”.

Effetto di incentivazione

Sono concessi aiuti di Stato che hanno esclusivamente un effetto di incentivante. A tale riguardo, si applicano le procedure stabilite alla sezione II, paragrafo 2.1.

Cumulo degli aiuti di stato e *de minimis*

Agli aiuti di Stato validi ai fini dell'attuazione del CSR 2023-2027, si applicano le regole di cumulo previste dalle norme dell'Unione pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- *paragrafo 3.2.3, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;*
- *articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;*
- *articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;*
- *articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale in vigore fino al 31/12/2023 più periodo transitorio di sei mesi;*
- *articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2831, o regolamento *de minimis* generale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.*

*Il criterio generale cui le varie disposizioni normative fanno riferimento è che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati applicabili al tipo di*

aiuto in questione e fissati in un regolamento di esenzione per categoria, negli orientamenti per gli aiuti di Stato o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Gli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione “relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale”.

Inoltre, nel caso degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica¹² a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 2023/2831, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma dei regolamenti de minimis n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento applicato per la concessione degli aiuti.¹³

Dimensione aziendale

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto, in altre parole dello status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472.

5.2 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER I REGIMI DI AIUTO DI STATO NOTIFICATI O COMUNICATI IN ESENZIONE DALLA NOTIFICA

Clausola Deggendorf

Non sono concessi aiuti di Stato a imprese già destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione ai regimi di aiuto per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») concessi a norma degli articoli 40 e 61 del regolamento UE n. 2022/2472.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà fatta eccezione per gli aiuti concessi:

- per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d) del regolamento UE n. 2022/2472 purché l'impresa sia diventata in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- alle imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, a norma degli articoli 40 e 61 del regolamento UE n. 2022/2472.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Pubblicazione ed informazione

¹² Si veda definizione di “Impresa unica” riportata al paragrafo “Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis* generale)”.

¹³ Sostituzione apportata con DGR n. 150 del 20/02/2024

Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dai Regolamenti e dagli Orientamenti unionali in materia di Aiuti di Stato sono assolti attraverso la pubblicazione delle informazioni nella sezione trasparenza specifica prevista dal Registro nazionale degli Aiuti (RNA) e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le informazioni sono disponibili ai seguenti link:

- https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza;
- <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>.

In aggiunta a ciò, l'Autorità di Gestione del CSR 2023-2027 pubblica nel sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informazione>, le informazioni sintetiche sui regimi di aiuto ed il link al testo integrale di ciascun regime di aiuto.

5.3 REGOLE PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO COMUNICATI IN ESENZIONE DALLA NOTIFICA

Soglie di notifica

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie.

Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

5.4 REGOLE PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN REGIME DE MINIMIS GENERALE

La disciplina "de minimis" elenca i settori, le attività o le tipologie di aiuti esclusi dall'ambito applicativo del regolamento.

Il regolamento comunitario si applica, come sancito dall'articolo 1, "alle imprese di qualsiasi settore" ad eccezione:

- *delle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;*
- *delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura limitatamente ad alcune fattispecie;*
- *delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;*
- *delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;*
- *degli aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;*
- *degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.*

Tuttavia i regolamenti de minimis generale (Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg.(UE) n. 2023/2831) chiariscono che nel caso in cui un'impresa svolga sia attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sia attività rientranti nei settori esclusi da tale ambito, la regola de minimis si applica, limitatamente agli aiuti concessi in riferimento alle attività ammesse, ad imprese per le quali sia dimostrato, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di detti aiuti de minimis.

Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal regolamento (UE) n. 2023/2831 in tema controllo del massimale degli aiuti concedibili e del cumulo degli aiuti concessi a norma

di altri regolamenti de minimis, si applica il concetto di **impresa unica** ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 de rispettivi regolamenti.

Nella disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento". La Commissione sottolinea che secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità" debbono essere considerate un'impresa unica.

Ai fini del regolamento, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un'impresa unica.

La Commissione considera che le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. Pur essendo imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, infatti, secondo la Commissione è necessario tenere conto del fatto che "hanno un potere decisionale indipendente".

Analogamente, in caso di **fusioni** o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis in precedenza concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di **scissione** di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

La concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento del massimale previsto dal pertinente Regolamento UE.

Nel caso il contributo ammesso contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale.

Come previsto al comma 6, articolo 14 del Decreto interministeriale n. 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni." il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi ad un'impresa avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.¹⁴

¹⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 150 del 20/02/2024

5.5 IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA E SIAN)

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52 e al suo Decreto attuativo, Decreto Interministeriale n. 115/2017.

Per quanto riguarda l'uso dei registri, gli aiuti di Stato concessi a valere sul CSR 2023-2027 sono iscritti:

- nel Registro nazionale degli Aiuti (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per gli aiuti di cui all'art. 3 del Decreto interministeriale n. 115/2017;

- nel Registro informatico degli aiuti di stato SIAN predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) per gli aiuti di cui all'articolo 6 del Decreto interministeriale n. 115/2017.

Nei Registri devono essere riportati i dati relativi all'aiuto concesso e a quello erogato ed ogni ulteriore informazione richiesta dallo stesso e dai regolamenti dell'unione.

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano l'avvenuto inserimento delle informazioni nei registri e l'avvenuta interrogazione degli stessi.

5.6 ELENCO DELLE SPECIE DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI CHE CAUSANO O POSSONO CAUSARE UN DANNO ALLE FORESTE (ART. 43 REG. UE N. 2022/2472)

Ai fini della compatibilità del regime di aiuti previsto dalla Scheda Intervento del CSR 2023-2027 SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni causati alle foreste" con le regole sugli aiuti di Stato, l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che causano o possono causare un danno alle foreste, certificato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) in data 29/05/2023 protocollo n. 289541, è il seguente:

INSETTI	FUNGHI E VIROSI
Anoplophora spp	Bursaphelenchus xylophilus
Aromia bungii	Cryphonectria parasitica
Barbitistes vicetinus	Cronartium spp.
Ceroplastes ceriferus	Ophiostoma ulmi
Chionaspis salicis	Phytophthora ramorum
Dryocosmus kuriphilus	Nectria ditissima
Hyphantria cunea	Chalara fraxinea
Ips acuminatus	Heterobasidion annosum
Ips typographus	Phytophthora spp. (Mal dell'Inchiostro del Castagno)
Leptoglossus occidentalis	Agrobacterium tumefaciens
Lymantria dispar	
Malacosoma neustria	
Monochamus spp.	
Nidularia pulvinata	
Popillia japonica	
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa	
Thaumetopoea processionea	
Tomicus piniperda, T. destruens, T. minor	
Tortrix viridiana	
Toumeyella parvicornis	
Xylosandrus germanus (=Xyleborus germanus)	
Xylosandrus compactus	

--	--

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco verranno fatti propri dall'Autorità di gestione regionale al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione.